

N. 1922-100-285-640-869-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO)

(RELATORE *de'* COCCI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 ottobre 1969 (Stampato n. 631)

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(TANASSI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REALE ORONZO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BRODOLINI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 21 ottobre 1969*

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione
dell'industria e dell'artigianato tessili

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MARZOTTO

Presentata il 22 giugno 1968

Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBERTI, PAZZAGLIA, FRANCHI, TRIPODI ANTONINO, ROMEO

Presentata il 26 luglio 1968

Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LIBERTINI, CERAVOLO DOMENICO, ALINI, AMODEI,
CACCIATORE, PASSONI, PIGNI**

Presentata l'11 novembre 1968

Istituzione di un ente tessile per lo sviluppo delle partecipazioni statali nel settore, istituzione di un fondo sociale per le zone tessili e di un fondo per l'artigianato tessile

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NAPOLITANO GIORGIO, TEMPIA VALENTA, SULOTTO, MILANI, GIOVANNINI, PELLIZZARI, MARMUGI, CORGHI, SACCHI, SGARBI BOMPANI LUCIANA, FREGONESE, BATTISTELLA, MASCHIELLA, D'ANGELO, DI PUCCIO, CHINELLO, AMASIO, SPECIALE, Busetto, Gastone, Maulini

Presentata il 22 gennaio 1969

Istituzione di un ente tessile e provvedimenti per la ristrutturazione e la riorganizzazione dell'industria tessile

Presentata alla Presidenza il 1° luglio 1970

1. — PREMESSA: URGENZA DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esame e l'approvazione anche da parte della Camera del presente disegno di legge di iniziativa governativa n. 1922, già approvato dal Senato il 16 ottobre 1969 (era stato presentato il 29 aprile 1969), dopo un'ampia discussione, nella quale sono state abbinate al disegno di legge stesso le proposte parlamentari dei senatori Secchia ed altri e Filippa ed altri, debbono ritenersi particolarmente importanti ed urgenti. Alla Camera il disegno di legge, abbinato alle proposte di legge Marzotto ed altri, Roberti ed altri, Libertini ed altri, Napolitano Giorgio ed altri, è stato esaminato dalla XII Commissione in sede referente ed approvato a maggioranza il 20 maggio 1970.

L'attesa ormai quinquennale ha indubbiamente già prodotto effetti negativi nel settore, ritardando in alcuni casi il perfezionamento e l'attuazione dei piani aziendali di riorganizzazione.

Il Governo, e in particolare il Ministero dell'industria, ha seguito con attenzione l'andamento dell'industria tessile, soprattutto dagli anni 1963-64 allorché si manifestarono i primi segni di recessione, specialmente nel settore cotoniero. Quando si iniziò, negli anni

seguenti, la vera e propria congiuntura sfavorevole, con la crisi di numerosi grandi complessi, il Governo predispose ed approvò un primo disegno di legge per la ristrutturazione dell'industria tessile italiana che, presentato alla Camera dei deputati nel settembre del 1965, assunse il numero 2601. Tale disegno di legge non ha completato il suo *iter* essendo sopravvenuta la fine della IV Legislatura.

Nel corso dell'attuale V legislatura, nella estate del 1968, il Consiglio dei ministri ha approvato altre analoghe provvidenze, contenute nel disegno di legge recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia nazionale, che venne però ritirato alla fine dell'anno. Ripresentato con alcune modifiche, il progetto è stato approvato con miglioramenti il 16 ottobre dal Senato.

La necessità e l'urgenza di una intensificazione nello specifico settore degli investimenti di ristrutturazione e di ammodernamento sono indubbi, poiché l'industria tessile è attualmente caratterizzata da un rapidissimo progresso tecnologico, mentre l'estrema vivacità della concorrenza interna ed esterna (questa ultima sia da parte dei paesi industrialmente più progrediti con altissima produttività e altissima intensità di investimenti, sia da parte dei paesi a commercio di Stato, sia da parte dei paesi in via di sviluppo), impedisce il re-

perimento degli ingenti mezzi finanziari adeguati alle esigenze della trasformazione stessa. È questa la ragione principale della crisi settoriale in atto, crisi da intendersi non nel senso di decadimento irreversibile, ma in quello più proprio di trasformazione.

Va ricordato in proposito lo stesso rapporto De Bandt (presentato alla Commissione delle Comunità europee nel gennaio del 1969) nel quale è in sostanza espressa la convinzione delle possibilità di sopravvivenza e di redditività dell'industria tessile dei paesi della CEE, pur anche in un contesto di maggiore liberalizzazione degli scambi, pur con la concorrenza internazionale in atto, pur con gli aumenti retributivi dei lavoratori, dato che esistono adeguate riserve di produttività. In ogni caso è fuor di dubbio che esistono buone possibilità per la lavorazione di prodotti ad alto valore aggiunto o, infine, per tempestive, meditate riconversioni.

Il recente relativo miglioramento della situazione dell'industria tessile nazionale non rende meno necessaria l'auspicata riorganizzazione, anche perché è ben noto il carattere ciclico dell'andamento congiunturale tessile a periodo approssimativamente triennale, andamento ciclico dovuto alla variazione (soprattutto dal punto di vista qualitativo) della domanda interna o esterna e dal mancato adeguamento della struttura dell'offerta che ha bisogno di tempestive, programmate e quindi ordinate ristrutturazioni e ridimensionamenti, anche con diversificazione nei prodotti e, di conseguenza, nei processi di produzione.

Le somme spese per investimenti dall'industria tessile italiana, pur apparendo cospicue tanto nei consuntivi come nei preventivi (vedasi la tabella B), sono insufficienti per condurre a termine con tempestività ed efficacia le operazioni di trasformazione. Solo l'entrata in vigore della legge per la ristrutturazione e la riorganizzazione dell'industria tessile potrà accelerarle sensibilmente, nonostante la insufficienza quantitativa dei finanziamenti (200 miliardi di finanziamenti agevolati, ripartiti su un'industria che occupa 600-700.000 lavoratori si riducono a poche centinaia di migliaia di lire per ogni posto di lavoro).

2. - L'EVOLUZIONE STRUTTURALE DELL'INDUSTRIA TESSILE

Il valore della produzione tessile in senso lato (comprese le lavorazioni di maglieria, calzetteria e abbigliamento ed esclusa la produzione delle fibre artificiali e sintetiche) si

aggira attualmente intorno a poco meno di 2.500 miliardi annui, pari al 7 per cento circa del valore complessivo dell'industria manifatturiera. La differenza tra la percentuale dell'occupazione, che è del 18 per cento e quella della produzione, che è del 7 per cento denota il basso livello medio di produttività che purtroppo è tipico del settore considerato. Il valore aggiunto annuo corrisponde ad oltre mille miliardi di lire.

L'andamento della produzione settoriale può essere espresso chiaramente e sinteticamente per mezzo di numeri indice, evitando il riferimento a specifiche unità fisiche - filati di cotone, di lana, di lino, di juta, di seta, di fibre chimiche, tessuti dei diversi tipi e delle diverse fibre, maglieria, confezioni diverse, ecc. - che renderebbero necessarie lunghe serie di dati numerici. Assunto come base, e fatto pari a 100, l'anno 1966, secondo l'attuale impostazione statistica nazionale, si rileva che l'indice della produzione tessile italiana, comprese le maglierie e le calze, escluse le confezioni tessili, è sceso da 105, nell'anno 1963, ad 86 nell'anno 1965 che è stato particolarmente sfavorevole, è risalito a 100 nel 1966, ha avuto una moderata flessione nei due anni successivi, con numeri indici di 97,7 e di 97,5, ed è tornato ad aumentare nel 1969 raggiungendo l'indice 104,2, che nondimeno è inferiore al livello produttivo già toccato sette anni prima, nel 1963, mentre nello stesso settennio per il complesso dell'industria manifatturiera si è registrato un aumento del 40 per cento circa. Il succedersi di cicli congiunturali, a cadenza approssimativamente triennale, lascia prevedere una nuova fase recessiva a partire dal corrente anno 1970. Ciò è confermato dagli indici più recenti: nei primi tre mesi dell'anno, mentre per il complesso dell'industria manifatturiera si è passati dall'indice 119 a 126, per l'industria tessile si è scesi sotto l'indice 104 dell'anno precedente.

La tabella A fornisce, sempre sotto forma dei numeri indice, indicazioni distinte per i singoli sotto-settori, dalle quali si rileva l'andamento difficoltoso delle due lavorazioni più importanti, cotoniera e laniera, la caduta registrata dell'industria della juta, l'evoluzione relativamente favorevole dell'industria della maglieria e, in minor misura, dell'industria serica.

Per il settore delle confezioni tessili la statistica fornisce indicazioni globali, atte ad essere espresse in forma di numeri indice, soltanto a partire dal 1966: il tasso medio annuo di incremento, nel triennio considerato, è dell'1 per cento circa. Esso risulta quindi anche

per queste lavorazioni, che pure si considerano suscettibili di un notevole sviluppo, molto inferiore al ritmo di aumento di cui ha profittato il complesso dell'industria manifatturiera.

Per una adeguata valutazione delle caratteristiche dell'industria tessile e delle sue esigenze è però necessario prescindere da ciò che è contingente; non è altrimenti possibile esprimere un giudizio adeguato su un progetto di legge settoriale che è stato presentato per la prima volta, sia pure in forma sensibilmente diversa, cinque anni or sono e che, nonostante il succedersi di alterne fasi congiunturali, è sempre rimasto, ed è ora più che mai, attuale.

Le difficoltà dell'industria tessile, in Italia e negli altri paesi industrializzati, non sono industrializzati, non sono soltanto congiunturali, ma hanno carattere duraturo, per lo sviluppo relativamente lento dei consumi, compressi dall'offerta di nuovi prodotti e servizi — dai mezzi di trasporto, agli elettrodomestici, al turismo — ai quali generalmente si rivolgono i consumatori; per la concorrenza internazionale eccezionalmente accanita, spesso praticata in forma anormale ed a prezzi eccessivamente bassi, tale da imporre la ricerca di speciali accordi internazionali, autorizzati dal GATT, al fine di contenerne i rovinosi effetti; per il basso livello medio di redditività, che è appunto la conseguenza della vivacissima concorrenza esercitata in sede nazionale ed internazionale su prodotti in larga misura fungibili, difficilmente caratterizzabili con una politica di « marche » e quindi costretti ad allinearsi sui prezzi più bassi del mercato; per le strutture produttive ed organizzative eccessivamente frazionate e spesso invecchiate, trattandosi in molti casi di imprese create parecchi decenni or sono e che conservano un carattere familiare, per le quali l'accesso al credito bancario, ancor più, al finanziamento azionario od obbligazionario è assai difficile, mentre la possibilità di auto-finanziamento è limitata dalla scarsa redditività.

Un fattore relativamente nuovo, non molto noto ai profani, che offre nuove più incoraggianti prospettive per il futuro ma costituisce intanto una fonte aggiuntiva di difficoltà, è rappresentato dal rapido progresso della tecnologia tessile, che da parecchi anni supera nettamente il ritmo medio degli altri settori industriali e che è tuttora in pieno sviluppo. L'incremento della produttività, consentito, e per ragioni concorrenziali imposto, dalla tecnica moderna, sta trasformando l'industria tessile in un settore ad alta concentrazione di capitali. L'investimento occorrente per ogni

posto di lavoro nell'industria tessile è salito rapidamente fino a raggiungere livelli medi di 20-30 milioni con punte anche superiori. Ciò implica un processo assai laborioso, destinato a prolungarsi per anni. Garantisce però l'avvenire del settore, la possibilità di sostenere la concorrenza dei paesi a bassi salari e di mantenere la vitalità dell'industria tessile anche nelle aree economiche più progredite. Si intende di tanto in tanto la voce di chi pronostica la inevitabile decadenza settoriale, nell'occidente, e la necessità di un abbandono dell'industria tessile stessa ai paesi di nuova industrializzazione: chi si esprime così ignora certamente le caratteristiche dell'industria tessile moderna e la grande importanza che essa mantiene nei paesi più progrediti, dalla Germania agli Stati Uniti d'America.

Non altrettanto noto nell'Europa continentale, ma non meno approfondito, dal sopra citato rapporto del professor De Bandt, è lo studio pubblicato lo scorso anno dal *Textile Council* britannico, che arriva a conclusioni analoghe e nel quale è da notare un meditato ottimismo circa la validità di un'industria tessile basata su macchinari moderni e razionalmente utilizzati, ottimismo tanto più meritevole di menzione in quanto riferito ad una situazione nazionale, quale quella della Gran Bretagna, che è caratterizzata dalla vetustà delle attrezzature produttive tessili e che pertanto è più preoccupante di quella dei paesi dell'Europa continentale.

Diversamente orientato, meno ampio ma assai interessante è anche il volume pubblicato dall'IMI sull'industria tessile italiana, il quale insiste sulla insufficienza delle fonti di finanziamento interno, sul troppo basso livello medio degli ammortamenti, sulla eccessiva limitazione delle dimensioni medie aziendali. La piccola impresa ed anche l'artigianato, hanno una funzione economica insostituibile, ma è certo che una eccessiva polverizzazione aziendale risulta antieconomica ed anacronistica in relazione alla eliminazione ed all'abbassamento delle barriere doganali ed all'allargamento dei mercati.

3. — IL COMMERCIO ESTERO ITALIANO DEI PRODOTTI TESSILI.

I prodotti tessili e dell'abbigliamento tengono un posto importante negli scambi con l'estero e danno un contributo decisivo per mantenere l'equilibrio della nostra bilancia commerciale o piuttosto per contenerne lo squilibrio. Nell'anno 1969, per il complesso

dei settori considerati, escluse le materie prime, le nostre esportazioni sono state pari ad oltre mille miliardi di lire (corrispondenti al 14 per cento circa di tutte le nostre esportazioni, compresi anche i prodotti dell'agricoltura) mentre le importazioni sono state pari a 252 miliardi.

L'andamento degli scambi commerciali tessili è stato finora relativamente soddisfacente, dato il grande sviluppo delle vendite all'estero di maglierie e di alcuni altri prodotti, ma in qualche ramo dell'industria tessile nazionale, e particolarmente nell'industria cotoniera, si è fortemente accentuata la pressione delle importazioni a prezzo anormalmente basso, provenienti da paesi asiatici o da paesi ad economia collettiva i cui prezzi di vendita all'esportazione sono spesso fissati a livelli non economici, assai inferiori a quelli che vengono praticati all'interno dei paesi di provenienza.

La tendenza degli ultimi anni appare complessivamente meno favorevole e le più recenti notizie sull'andamento degli scambi internazionali tessili non consentono di essere ottimisti. Gli aumenti salariali determinati dal nuovo contratto collettivo di lavoro ed altri incrementi dei costi rendono la nostra produzione meno competitiva. Un settore quale quello tessile, in cui l'incidenza del costo del lavoro supera nettamente la media degli altri settori industriali e nel quale la concorrenza internazionale — esercitata da un gran numero di paesi, vicini o lontani, di vecchia e recentissima industrializzazione — è particolarmente vivace, trova nell'attuale evoluzione congiunturale motivi di preoccupazione per il diminuito sviluppo delle esportazioni (soprattutto dei filati di cotone) e per l'aumento delle importazioni. Nel primo trimestre dell'anno 1970, per il complesso dei settori considerati, il valore delle esportazioni registra un aumento del 4 per cento circa, mentre le importazioni aumentano del 40 per cento circa.

4. — PROBLEMI DELL'OCCUPAZIONE NELL'INDUSTRIA TESSILE ITALIANA

Per quanto riguarda il numero delle aziende tessili e dei relativi dipendenti, dal censimento industriale condotto nel 1961, risulta che le unità locali tessili erano circa 9 mila. Ora, con il passare degli anni, il numero delle unità locali si è senza dubbio ridotto in media del 35-40 per cento. Abbiamo quindi oggi nel settore tessile approssimati-

vamente 5.500-6.000 unità locali, che fanno capo a circa 5.000-5.500 imprese. Di queste circa 600 appartengono al settore cotoniero, 850 al settore laniero e 2.550 al settore dell'abbigliamento.

È da osservare che si tratta spesso di aziende — com'è stato già sottolineato — ancor oggi a carattere familiare, con sistemi di conduzione non molto moderni, con costi di produzione elevati, con organizzazione commerciale inadeguata; si tratta spesso di aziende « allergiche » ad ogni moderna consorziazione.

L'indagine condotta periodicamente dal Ministero del lavoro, per quanto riguarda i dipendenti, ci informa che nel terzo trimestre del 1969 gli addetti occupati nell'intero settore tessile sono stati 609.000, di cui 545.000 operai. Si tratta, come già si è rilevato, di oltre il 18 per cento del complesso dei lavoratori occupati nell'industria manifatturiera italiana. Se, però, vogliamo tener conto di coloro che non sono presi in considerazione dalle statistiche ministeriali, poiché occupati in unità produttive artigiane o comunque aventi meno di 10 dipendenti, ci si avvicina alle 700.000 unità. È opportuno ricordare che queste indicazioni numeriche si riferiscono al complesso dei settori considerati dal disegno di legge, nel quale sono comprese le lavorazioni di maglieria, calzetteria ed abbigliamento, mentre è esclusa la produzione delle fibre artificiali e sintetiche, nella quale prevalgono le caratteristiche dell'industria chimica e per la quale non si ravvisano quei sintomi di debolezza strutturale che giustificano il provvedimento legislativo.

La mano d'opera femminile è sempre nettamente prevalente, anche se tale prevalenza sta lentamente riducendosi. Le statistiche disponibili (vedasi la tabella D) sono poco indicative, sia perché mancano dati globali omogenei per gli anni precedenti il 1965, allorché si è verificata la più forte diminuzione degli organici, sia perché è da ritenere che i risultati statistici siano parzialmente deformati da una sia pur modesta, graduale estensione della base di rilevazione.

Gran parte del settore tessile si trova dislocato nell'Italia settentrionale e, prevalentemente, in Lombardia; questa è seguita, nell'ordine, dal Piemonte e dal Veneto. Insediamenti tessili importanti si trovano pure in Toscana e in Emilia, che accoglie gran parte del settore della maglieria. Nel meridione le iniziative tessili appaiono relativamente limitate e riconducibili quasi esclusivamente al comparto cotoniero (zone di Latina e Fro-

sinone, e Campania). Nell'ambito di questa distribuzione geografica si riconoscono zone di particolare interesse tessile: tra queste si ricordano Biella, Prato e Vicenza per il comparto laniero, Carpi per la maglieria ed alcune vallate prealpine per il comparto cotoniero.

Dai dati statistici del Ministero del lavoro risulta che nell'ultimo decennio, tra il 1959 ed il 1968, l'industria tessile italiana (compresi i maglifici e i calzifici, escluso l'abbigliamento) ha perso oltre 48 mila lavoratori; la diminuzione media annuale è stata di circa 4-5 mila unità lavorative. Se però si considera soltanto l'ultimo quinquennio, la diminuzione risulta più accentuata, e cioè pari a una media annuale di circa 13.000 unità lavorative. Gli scarti massimi annuali sono stati registrati tra il 1959 ed il 1960 (+ 20 mila unità) e tra il 1964 ed il 1965 (— 44 mila unità). Nei primi anni del decennio è prevalsa la tendenza all'aumento dell'occupazione, ma a partire dal 1962 la diminuzione è continuata, sia pure con variazioni annuali di ampiezza assai diversa.

Secondo le previsioni delle stesse associazioni di categoria raccolte dalla Confindustria, tra il 1967 ed il 1972 la riduzione media annua dell'occupazione, sempre riferita all'intero settore tessile, dovrebbe continuare con una perdita annua di circa 7-8 mila unità lavorative.

Tutti questi dati globali risultano dalla combinazione di indicazioni diverse per singoli sotto-settori tessili. Le perdite di occupazione dell'industria cotoniera sono particolarmente elevate (50.000 lavoratori nell'ultimo decennio); ma vengono parzialmente compensate dall'aumento che si verifica in altre lavorazioni e, particolarmente, nell'industria della maglieria, nonché in altre lavorazioni quali quelle dell'abbigliamento che statisticamente non sono considerate tessili.

Nel corso del 1969 l'occupazione nel settore è rimasta sostanzialmente immutata.

Da quanto è stato ora esposto si possono trarre le seguenti indicazioni generali:

1) la tendenza discendente dell'occupazione nell'industria tessile complessivamente considerata, appare, purtroppo, in Italia così come negli altri paesi europei, nel presente e nel prossimo futuro, pressoché irreversibile, soprattutto come conseguenza inevitabile dell'incessante progresso tecnico, più rapido dell'aumento dei consumi;

2) le variazioni di occupazione connesse alle alternative del ciclo congiunturale tessile sono assai rilevanti;

3) il tasso normale del ricambio del lavoro nelle aziende industriali è nell'ordine di grandezza del 10 per cento annuo; il rallentamento delle assunzioni potrà quindi essere largamente sufficiente ad attuare la prevista diminuzione di occupazione, senza necessità di ricorrere a licenziamenti per riduzione di personale.

L'accelerazione del processo di rinnovo conseguente all'entrata in vigore delle nuove norme sarà comunque moderata. Si prevedono finanziamenti agevolati per 200 miliardi utilizzabili in più anni; la media di circa 50 miliardi annui, se pure preziosa per l'impulso al rafforzamento strutturale del settore, non risulterà sproporzionata rispetto all'attuale normale flusso di investimenti, stimato attorno a circa 80 miliardi all'anno.

Gli effetti della legge saranno necessariamente graduati nel tempo per le esigenze connesse alla preparazione dei programmi aziendali, le procedure di esame delle domande di finanziamento, le dilazioni nella consegna e nella messa in opera di nuove attrezzature, eccetera.

Anche volendo prescindere dall'ovvia considerazione secondo la quale l'aumento degli investimenti rappresenta, a medio ed a lungo termine, la migliore garanzia della occupazione, è da ritenere che in casi in cui il provvedimento legislativo potrà provocare qualche licenziamento aggiuntivo, per la accelerata riorganizzazione degli impianti, saranno approssimativamente compensati, già a breve termine, dai casi in cui si avrà l'effetto opposto, e cioè la riduzione dei licenziamenti per la possibilità offerta di rinnovare impianti che, in mancanza di agevolazioni finanziarie, dovrebbero essere abbandonati.

Se poi vogliamo considerare non l'occupazione nelle aziende tessili ma l'occupazione nelle zone tessili, appare molto probabile che le disposizioni legislative tendenti a facilitare la diversificazione industriale locale stimoleranno nuove iniziative imprenditoriali con la conseguente riduzione del numero dei disoccupati e della durata della disoccupazione.

Si può concludere, sempre dal punto di vista dell'occupazione, che le norme finanziarie della legge non potranno non avere risultati positivi, sia pure, forse, solamente a medio termine, mentre le disposizioni legislative concernenti la diversificazione industriale zonale avranno senza dubbio in ogni caso, conseguenze totalmente benefiche. È quasi superfluo aggiungere che per quanto concerne il trattamento economico dei lavoratori gli effetti della legge non potranno essere che

positivi data la maggiore possibilità di guadagno in un'industria più moderna ed aggiornata a più alta intensità di capitale, l'evoluzione favorevole del mercato del lavoro nelle zone in cui si promuove la diversificazione industriale, il più favorevole trattamento di integrazioni salariali e di pensionamento anticipato, secondo le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, come sarà di seguito precisato.

5. - IL DISEGNO DI LEGGE, LE PROPOSTE DI LEGGE E LE CRITICHE AL DISEGNO DI LEGGE

Naturalmente vanno tenute adeguatamente presenti le critiche al disegno di legge venute in questi anni soprattutto da parte delle organizzazioni dei lavoratori e riecheggiate in alcune delle proposte parlamentari presentate sia alla Camera, sia al Senato e degli interventi nel corso della discussione svoltasi fino ad oggi.

a) Nella sua presente formulazione il testo ha accolto alcune giuste richieste dei lavoratori dell'industria tessile con l'assicurazione di maggiori benefici economici nel caso di disoccupazione totale o parziale, con i più efficaci controlli disposti a tutela del livello di occupazione settoriale sia sul piano nazionale sia anche sul piano delle singole imprese, con la predisposizione di strumenti di riqualificazione professionale, con gli incentivi alla diversificazione industriale.

La legge n. 1115 del 1968 ha nel frattempo attribuito ai lavoratori totalmente o parzialmente disoccupati, per causa di crisi economiche settoriali o di procedimenti di riorganizzazione aziendale, un complesso di notevoli benefici che non esistevano prima del 1968 e non erano previsti nei precedenti disegni di legge, sebbene insistentemente richiesti dalle categorie interessate e cioè: intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni (80 per cento della normale retribuzione per un periodo di 3 mesi prorogabile fino a 9 mesi), trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione del personale (in misura pari a due terzi della retribuzione di fatto, per un periodo massimo di 180 giorni), pensionamento anticipato dei lavoratori licenziati a seguito di crisi economiche o per ristrutturazione aziendale che abbiano compiuto 57 anni, se uomini, e 52 anni, se donne. Tutti questi benefici salvo il trattamento speciale di disoc-

cupazione, sono subordinati alla emanazione di un decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che riconosce la sussistenza dello stato di crisi economica, per condizioni generali settoriali o per procedimenti di riorganizzazione aziendale, sicché la loro applicazione è stata finora relativamente limitata. Il collegamento tra la citata legge n. 1115 del 1968 ed il provvedimento legislativo per l'industria tessile è però assicurato dall'articolo 19 di quest'ultimo, con effetto immediato ed automatico, laddove è disposto che il decreto del Ministero dell'industria per l'approvazione del piano aziendale di ristrutturazione sostituisce il decreto ministeriale di cui all'articolo 3 della legge n. 1115 e stabilisce direttamente la data di decorrenza del suddetto trattamento previdenziale straordinario.

Il nuovo disegno di legge prevede inoltre verifiche periodiche dell'andamento dell'occupazione nel settore tessile e nelle zone a prevalente industria tessile, con riferimento allo stato globale di attuazione dei piani previsti dalla legge. Le organizzazioni sindacali saranno consultate per tale esame nonché al fine della predisposizione delle opportune direttive (articolo 6). Anche i piani di ristrutturazione e riorganizzazione devono indicare, tra l'altro, i livelli di occupazione che si avranno nelle singole aziende conseguentemente all'attuazione dei piani medesimi (articolo 2).

Le imprese che beneficeranno dei finanziamenti agevolati per la loro ristrutturazione, riorganizzazione o conversione saranno tenute ad aprire od a sovvenzionare corsi aziendali o interaziendali destinati alla riqualificazione dei lavoratori ai quali si applicherà il processo di riorganizzazione industriale (articolo 20).

b) Dobbiamo renderci conto in particolare delle preoccupazioni circa le conseguenze del provvedimento sull'andamento dell'occupazione nell'industria tessile, sulle sue ripercussioni dirette ed immediate. Certamente, però, come è stato detto sopra, l'aumento degli investimenti che seguirà la legge rappresenta la migliore garanzia dell'occupazione. Con il potenziamento degli investimenti, se non viene assorbita nuova mano d'opera, per lo meno viene arginato il fenomeno di alleggerimento in taluni settori. La disoccupazione, infatti, non è tanto determinata dalla graduale riduzione degli organici aziendali, normalmente attuabile mediante il rallentamento delle assunzioni, quanto piuttosto dalla cessazione dell'attività di stabilimenti e di interi

reparti imposta dalla sfavorevole evoluzione congiunturale e dallo squilibrio finanziario delle aziende.

Nel disegno di legge sono contenute provvidenze di ordine finanziario e provvidenze di ordine fiscale, nel quadro della programmazione economica, sia aventi un'azione diretta, come quelle riguardanti la ristrutturazione e riorganizzazione o la conversione di imprese tessili in altre attività produttive, sia aventi un'azione indiretta, come quelle previste per l'insediamento e l'ampliamento nelle zone a prevalente industria tessile di impianti industriali destinati all'esercizio di attività diverse da quella tessile, in modo da consentire l'utilizzazione della mano d'opera che dovesse eventualmente restare disoccupata in seguito all'attuazione dei piani di ristrutturazione o di conversione delle imprese tessili.

Nel quadro delle misure ispirate a finalità sociali, e in particolare alla tutela dell'occupazione, hanno infatti rilevante efficacia le disposizioni destinate a promuovere la diversificazione industriale locale (articoli 3 e 11). Nelle zone a prevalente industria tessile minacciate da disoccupazione, da determinarsi con decreto ministeriale entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, le agevolazioni finanziarie saranno estese, con l'aggiunta di apprezzabili benefici fiscali consistenti nella esenzione decennale dei tributi diretti, alle aziende tessili che presenteranno piani di conversione totale o parziale in attività industriali non tessili nonché, nelle stesse zone, alle imprese industriali che installeranno od amplieranno altre lavorazioni non tessili, sicché sia facilitato l'assorbimento della mano d'opera divenuta eventualmente localmente esuberante per effetto di disoccupazione settoriale tessile.

c) D'altra parte, non si può dire che nel provvedimento sottoposto al nostro esame manchi la possibilità di elaborare un piano pluriennale che definisca obiettivi generali in tema di produzione, occupazione, promozione di un incremento equilibrato di produttività ecc., e manchino strumenti di controllo pubblico sull'andamento e sugli sviluppi dell'intero settore. Non ha fondamento dire che non è realizzato il controllo sui piani di investimento delle grandi imprese e che non è possibile la elaborazione e l'attuazione di un piano di sviluppo e riorganizzazione delle aziende tessili minori.

Il presente disegno di legge mira ad assicurare il coordinamento della ristrutturazione settoriale tessile con gli obiettivi generali

della programmazione economica nazionale, e ciò tanto nella fase di approvazione dei piani, come in quella della loro esecuzione. L'articolo 5 del disegno di legge dispone infatti che la valutazione della rispondenza dei piani di ristrutturazione alle esigenze della programmazione è demandata al Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge n. 623 del 1959, integrato da sei esperti tessili da scegliersi pariteticamente tra i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. La valutazione dovrà essere effettuata sulla scorta delle direttive programmatiche generali del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Al CIPE viene direttamente affidato il già ricordato esame dell'andamento occupazionale (articolo 6) e la predisposizione delle relative direttive. All'approvazione dei piani di ristrutturazione, come alla determinazione delle zone a prevalente industria tessile, viene provveduto con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con gli altri ministri competenti.

d) Non è vero che il disegno di legge in esame avvantaggerà le grandi aziende del settore a danno delle piccole aziende. Saranno al contrario queste ultime, le cui esigenze di finanziamento incontrano spesso difficoltà pressoché insormontabili, che maggiormente potranno avvalersi dei benefici della legge. Il sistema di finanziamento disposto dall'articolo 7, inoltre, è tale da favorire le operazioni di importanza più limitata, normalmente attuabili dalle minori aziende, poiché il finanziamento potrà essere concesso in misura inversamente proporzionale all'importo complessivo della spesa occorrente per la realizzazione dei piani, passando dalla aliquota del 70 per cento fino a 500 milioni di lire, al 60 per cento per la parte eccedente 500 milioni e fino a 3 miliardi, ed al 50 per cento per la parte eccedente i 3 miliardi di lire.

Le agevolazioni finanziarie in questione saranno attuate per mezzo dell'IMI, il quale verrà autorizzato ad utilizzare il ricavo delle obbligazioni emesse entro il 31 dicembre 1972, fino ad un massimo di 200 miliardi (articolo 7), per il finanziamento di imprese tessili che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 1), abbiano presentato piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. I piani potranno prevedere l'ammodernamento e la ristrutturazione interna di singole imprese, la fusione o l'incorporazione di società di qualunque tipo, la costituzione di società incaricate di servizi comuni, e potranno anche comprendere programmi per i quali siano già intervenuti fi-

nanziamenti a medio termine dopo il 1° luglio 1968 (articolo 2). I piani saranno sottoposti alla valutazione di un Comitato ministeriale integrato da sei esperti del settore tessile che accerterà la loro rispondenza alle finalità generali di miglioramento dell'industria tessile nazionale e di accrescimento delle sue capacità competitive, assicurando al massimo possibile il livello di occupazione (articolo 1).

I prestiti avranno la durata massima di 15 anni ed il concorso dello Stato consentirà di ridurre il tasso annuo degli interessi al 4 per cento (articolo 8).

e) Le agevolazioni fiscali di cui potranno profittare le aziende tessili — o piuttosto, più precisamente, quelle aziende tessili i cui piani di riorganizzazione saranno stati approvati secondo la procedura prevista dal disegno di legge — si limitano sostanzialmente alla applicazione della legge n. 170 del 1965, e successive modifiche, sulle concentrazioni e fusioni aziendali, abolendosi la limitazione per cui, secondo l'articolo 1 della citata legge n. 170, la quota di aumento del capitale sociale non può eccedere l'aumento del patrimonio denunciato per la fusione (articolo 13). È pure disposta la riduzione ad un quarto dell'imposta di ricchezza mobile sulle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni aziendali immobili o mobili posseduti da epoca anteriore al gennaio 1961, purché tali plusvalenze siano reinvestite per l'attuazione dei piani di ristrutturazione (articolo 4).

f) Con le modifiche apportate al Senato alla redazione iniziale del progetto di legge governativo si è pure colmata una lacuna, da più parti rilevata, per quanto concerne le esigenze dell'artigianato tessile.

Le caratteristiche della produzione artigianale differiscono, ovviamente, da quelle della produzione industriale, assai più standardizzata, ed è anche evidente che i problemi organizzativi, la cui soluzione dovrebbe essere favorita dal disegno di legge, sono intrinsecamente diversi da quelli che debbono essere affrontati dall'industria: l'artigianato è per sua natura difficilmente compatibile con i previsti processi di ristrutturazione, concentrazione e riorganizzazione. Non di meno, considerato l'interesse all'ammodernamento strumentale delle categorie artigiane, ed al fine di evitare sperequazioni a loro danno, si è disposto che anch'esse possano partecipare ai finanziamenti IMI previsti dall'articolo 7, sino ad un ammontare di 5 miliardi di lire.

Si è pure voluto favorire la costituzione di consorzi tra le imprese artigiane per l'ap-

provvigionamento della materia prima e semilavorati, per altri servizi comuni, e in particolare, per la vendita di prodotti artigianali (articolo 2, lettera e).

Anche per i titolari ed i dipendenti di imprese artigiane potranno essere organizzati corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale (articolo 20).

È poi da augurarsi che possano essere in qualche modo superate le osservazioni della Commissione bilancio che hanno indotto la Commissione industria a sopprimere l'articolo 21 il quale prevedeva lo stanziamento di un fondo di un miliardo di lire, suddiviso in cinque quote annuali di 200 milioni, per l'erogazione di contributi destinati a promuovere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane tessili, attraverso l'acquisto di nuove attrezzature; e destinava una parte del fondo al finanziamento dell'azione di assistenza tecnica svolta dall'ENAPI (articolo 21). Non è certo cosa difficile trovare una modesta copertura per 200 milioni l'anno per cinque anni.

g) Un'altra incomprensibile critica è quella secondo la quale verrebbero trascurate le possibilità offerte dal Mezzogiorno e dalle zone di recente industrializzazione, quando invece è evidente che il provvedimento, per l'impulso che darà alla ristrutturazione del settore e per le sue specifiche disposizioni intese a promuovere la diversificazione industriale zonale (articoli 3 e 11), favorirà il rinnovo, la diversificazione dell'industria tessile nazionale ed anche, quindi, il superamento degli insediamenti geografici tradizionali.

g) Infine l'ente tessile, sulla cui istituzione tanto si è insistito da parte di alcuni parlamentari dell'opposizione, non può essere certo considerato una panacea miracolistica; esso diverrebbe soltanto una nuova manifestazione di quel sottogoverno contro il quale in altre occasioni l'opposizione di sinistra tanto polemizza. Non è certo di nuovi enti pubblici di tipo corporativo che si sente il bisogno nel nostro paese. Può essere ricordato, incidentalmente, che il massimo ente cooperativo tessile, e cioè l'Istituto cotoniero italiano, è stato posto in liquidazione alcuni anni or sono e che la sua fine non è stata compiuta da nessuno. Gli esistenti organi dello Stato richiamati nel disegno di legge (CIPE, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, apposito comitato previsto dalla legge 30 luglio 1959, n. 623) e l'IMI hanno senza dubbio, ai fini dell'applicazione delle nuove norme, maggiore autorità ed efficienza di un qualsiasi nuovo ente, soprattutto per quanto

riguarda l'approvazione dei piani aziendali di ristrutturazione e riorganizzazione.

Il provvedimento non risolve certo tutti i problemi del settore, né risolve in modo perfetto, non suscettibile di ulteriori perfezionamenti e miglioramenti, i problemi che affronta. Tuttavia le obiezioni provenienti dalle prese di posizione di alcuni parlamentari non mi sembrano decisive, al punto da far respingere il provvedimento o da farlo rimanere « insabbiato » per un ulteriore lungo periodo. Non emerge da esse una organica linea politica alternativa.

6. - IL POTENZIAMENTO E LA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI NEL SETTORE TESSILE

È stato affermato che il disegno di legge vuole favorire il potenziamento dell'industria privata a danno delle aziende a partecipazione statale. L'affermazione è priva di fondamento. Queste ultime potranno anche esse avvalersi delle provvidenze legislative non meno delle industrie private, poiché il provvedimento sottoposto all'esame della Camera si applica anche alle industrie tessili a partecipazione statale del settore, che presumibilmente non mancheranno di approfittarne. Da questo punto di vista va sottolineato che le partecipazioni statali hanno gradualmente realizzato una sensibile qualificazione della propria presenza nel settore tessile, attualmente accentrata nel gruppo ENI, dopo il recente assorbimento delle aziende IRI operanti in questo campo. Tale presenza è data sia dalla Lanerossi, dalle Manifatture Cotoniere Meridionali, dal Fabbricone, ecc., per quanto riguarda la produzione di tessuti e filati, sia da talune imprese di confezioni.

L'attuale orientamento mira ad aumentare i rapporti di integrazione tra settore chimico e tessile, mediante, in particolare, lo sviluppo di quei comparti dell'industria produttrice di fibre sintetiche che si prestano ad un impiego sempre più vasto in campo tessile. L'obiettivo di fondo dei programmi nel settore delle partecipazioni statali, che auspichiamo sempre più organici, è quindi quello di pervenire alla costituzione di un gruppo multifibre, integrato a monte con stabilimenti produttori di fibre sintetiche, che verranno impiegate a valle anche nell'ambito di una migliorata presenza nei settori dell'arredamento e dell'abbigliamento, nel quadro di una politica volta a diminuire la distanza tra produzione e consumo.

Per quanto riguarda in particolare i programmi del gruppo ENI, il gruppo stesso ha in corso di attuazione nel settore tessile e dell'abbigliamento un programma quinquennale varato nel 1969 che comporta i seguenti investimenti:

	Millardi di lire
Società capogruppo (Lanerossi) . . .	15,0
Sussidiarie confezioniste	6,5
Sussidiarie tessili	3,5
Totale	<u>25,5</u>

I suddetti investimenti non sono comprensivi di quelli allo studio riguardanti le aziende tessili recentemente rilevate dall'IRI. Essi sono indirizzati appunto al raggiungimento dei seguenti specifici obiettivi:

a) sviluppo delle produzioni tessili tradizionali che presentano migliori prospettive di mercato;

b) aumento dell'impiego di materie prime di origine sintetica sia nelle produzioni tradizionali, sia con l'inizio o lo sviluppo della produzione di nuovi prodotti;

c) sviluppo dell'integrazione a valle con l'industria delle confezioni e con la maglieria.

In tale quadro si prevede che la produzione di filati pettinati per maglieria aumenterà sostanzialmente sia per il mercato interno, sia per quello di esportazione; in quest'ultimo mercato la quota dovrebbe avvicinarsi al 20 per cento.

Oltre ai programmi sopra esposti, comportanti un investimento complessivo di circa 20 miliardi, la Lanerossi parteciperà per il 30 per cento al capitale di una società, per una iniziativa congiunta con la Chatillon, SNIA Viscosa e SFIRS in Sardegna, Valle del Tirso, relativa alla produzione di:

filati di tipo cotoniero	3.000 t/a
tessuti di tipo cotoniero	3.000 t/a
filati di tipo laniero	4.000 t/a
maglieria	3.000 t/a

Si provvederà pure alla tintoria ed al finissaggio dei prodotti sopra indicati.

Per quanto riguarda le aziende rilevate dall'IRI, Manifatture cotoniere meridionali, Fabbricone, eccetera, sono in corso di studio i programmi per razionalizzare la produzione e rimettere in efficienza gli stabilimenti; gli investimenti occorrenti non sono precisabili, ma si ritiene che potranno risultare dell'ordine di 20 miliardi di lire nel prossimo quinquennio.

7. — LE ESPERIENZE ESTERE E LE RACCOMANDAZIONI DELLA CEE

Le disposizioni legislative sottoposte al nostro esame sono analoghe a quelle già adottate all'estero e sostanzialmente conformi alle raccomandazioni della Commissione CEE per una politica industriale settoriale tessile.

Infatti le esigenze di ammodernamento e di rinnovo che, in maggior o minor misura, si riscontrano in tutti i paesi industrializzati, hanno già ispirato numerosi provvedimenti legislativi analoghi al nostro disegno di legge, anche se nella maggior parte di questi altri paesi il grado di concentrazione industriale tessile era già più elevato, rispetto alla situazione italiana, e maggiore il livello medio di produttività.

Primo in ordine di tempo è stato il *Cotton Industry Act* inglese, che risale al 1959 e che ha disposto ingenti finanziamenti agevolati per l'ammodernamento industriale settoriale e per il superamento delle difficoltà congiunturali e strutturali. Speciali misure a favore dell'industria tessile sono state adottate negli Stati Uniti con i *Seven Points* del 1961. Un apposito provvedimento legislativo per la riorganizzazione strutturale del settore tessile è stato emanato in Giappone nel 1967. Nell'ambito della CEE sono da ricordare i « Fondi di rinnovamento » istituiti in Francia con il decreto-legge n. 1163 del 1965, destinato a promuovere il miglioramento delle strutture industriali e commerciali tessili mediante incentivi alle concentrazioni aziendali con chiusura delle imprese non più vitali. Sono anche previste ricerche economiche e tecniche di interesse collettivo e settoriale.

In Olanda, nel 1967, è stata emanata una legge speciale che ha disposto prestiti, garantiti dallo Stato, pari a circa 25 miliardi di lire, per l'industria del cotone e delle fibre affini, con una moratoria iniziale di 3-5 anni per il pagamento degli interessi. Lo stesso provvedimento dispone altri interventi a favore dell'industria cotoniera e in particolare il finanziamento di alcuni progetti di ricerca tecnica. In Germania già da parecchi anni sono concessi crediti agevolati, caratterizzati da una maggiore durata e da un più basso tasso di interesse, per le aziende appartenenti a settori nei quali si riscontrano difficoltà strutturali dovute ad una concorrenza internazionale particolarmente aspra, come è appunto il caso dell'industria tessile. Anche in Belgio ed in Svezia i competenti organi

stanno preparando speciali misure per favorire il rafforzamento dell'industria tessile.

La Commissione della Comunità economica europea, consapevole della delicata situazione dell'industria tessile europea, ha dedicato ad essa studi approfonditi, che hanno anche formato oggetto di comunicazioni ufficiali ai Governi dei paesi membri, come nel caso della nota del febbraio 1966 e della seconda nota comunitaria del 1968. Ultimamente, nei primi mesi del 1969, è stato diffuso il ricordato rapporto presentato alla Commissione della CEE, per incarico della stessa Commissione, dal professor De Bandt. Tutti questi studi, mentre riconoscono la vitalità dell'industria tessile europea, ne pongono in evidenza le attuali molteplici difficoltà ed affermano l'esigenza di speciali interventi atti a facilitare, nell'ambito di una coerente politica industriale, il superamento della crisi strutturale settoriale che da parecchi anni si prolunga.

Poiché una politica di ristrutturazione e di riorganizzazione tessile è auspicata in sede comunitaria e già attuata nella maggior parte dei paesi della CEE, i rilievi mossi dalla Commissione di Bruxelles al disegno di legge italiano, regolarmente comunicato fin dal 20 aprile 1969, si riferiscono soltanto a singoli punti del disegno di legge stesso.

Si è trattato infatti solamente di rilievi riguardanti i criteri per regolare gli eventuali eccessi dello sviluppo dell'attività tessile ed in particolare la materia creditizia e gli aiuti fiscali. Le autorità italiane hanno già risposto, in seguito ad una riunione bilaterale tenutasi a Roma nel luglio del 1969, precisando che i criteri per l'applicazione della legge contenuti nel progetto dovranno venire precisati dopo la sua entrata in vigore con le direttive generali elaborate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e dall'apposito Comitato interministeriale, previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modifiche.

Ulteriori precisazioni o previsioni non possono attualmente essere formulate in quanto esse sono subordinate alle circostanze che potranno essere note successivamente all'entrata in vigore della legge e che saranno in funzione dei piani che saranno presentati dalle aziende.

Per quanto concerne infine le agevolazioni fiscali, ed in particolare le esenzioni decennali da ogni tributo diretto sul reddito degli stabilimenti ampliati o ammodernati, in attuazione dei piani di ristrutturazione, è da rilevare che esse sono limitate al maggior reddito

derivante dalla attuazione del piano. L'agevolazione che è estesa, nelle zone tessili, al reddito delle nuove attività industriali non tessili per nuove installazioni o per conversioni di aziende tessili risulta essenzialmente conforme ad altre analoghe concesse per zone depresse o per località colpite da pubbliche calamità. L'entità di tali esenzioni non può comunque, evidentemente essere valutata *a priori* in quanto, nell'ipotesi in cui non venga conseguito un reddito, il beneficio non avrebbe neppure la possibilità di attuarsi.

La Commissione comunitaria, ancora nell'occasione della sua ultima recentissima comunicazione su questo tema ha confermato il suo favore per interventi legislativi atti a favorire il miglioramento delle strutture industriali tessili italiane, limitando la sua critica a taluni aspetti marginali del disegno di legge che stiamo ora esaminando, e cioè alla suddetta esenzione fiscale prevista per le nuove iniziative industriali nelle zone tradizionali (iniziative industriali, si noti, che proprio perché mirano alla diversificazione economica locale non debbono rientrare nell'ambito delle lavorazioni tessili), nonché alla mancata valutazione complessiva della situazione dei mercati tessili comunitari nella procedura di esame disposta dall'articolo 5 per l'approvazione dei piani di riorganizzazione (critica, questa, che sembra essere risultata da un equivoco, poiché la norma citata non prescrive affatto che il giudizio sui piani sia riferito alla sola situazione settoriale italiana, sottovalutando una realistica valutazione della situazione generale del mercato nazionale e del più ampio mercato comune europeo, che costituisce ormai una realtà imprescindibile).

Va tenuto comunque presente che la Comunità non può essere il potere, né l'intenzione, di impedire lo svolgimento dei lavori parlamentari e la approvazione della legge. Occorre ricordare, inoltre che anche il vigente sistema legislativo francese per la riorganizzazione dell'industria tessile è stato oggetto di critiche da parte della CEE, ma nondimeno viene da anni regolarmente applicato a beneficio dell'industria tessile francese.

8. - CONCLUSIONE

Il disegno di legge che è ora sottoposto al giudizio della Camera, pur non potendo certo risolvere tutti i problemi che affliggono l'industria tessile, intende, però, disporre speciali misure, limitate nel tempo, appropriata ad un settore che ha una particolare importan-

za economica e sociale per il numero, la composizione (prevalentemente, donne, i cui speciali problemi occupazionali stanno da qualche anno assumendo una particolare gravità) e la distribuzione geografica (in gran parte localizzata in vallate dove vi è scarsità di altri impieghi) della manodopera che vi è addetta, settore che, come è pacificamente riconosciuto in Italia e all'estero, attraversa una crisi di trasformazione organizzativa e tecnologica particolarmente delicata.

Il rafforzamento strutturale ed organizzativo dell'industria tessile faciliterà il razionale utilizzo di un ingente patrimonio di attrezzature, di esperienze e di prestigio meritatamente acquisito; ridurrà l'attuale eccessiva ampiezza dei cicli congiunturali che, nella fase discendente, provocano gravi perturbazioni; assicurerà, a medio termine, una migliore difesa dei posti di lavoro. Di fronte alla prospettiva di un'inevitabile riduzione dell'occupazione, secondo una tendenza che è in corso da anni e che appare per ora irreversibile, fornirà inoltre adeguate garanzie di indennizzo economico, di riconversione professionale e di anticipato pensionamento ai lavoratori ed alle lavoratrici dell'industria tessile.

Non sembra necessario insistere ancora sull'urgenza del provvedimento: da così tanto tempo se ne parla, che molti sono indotti a crederlo ormai attuato (in una svista di questo genere sono incorsi i redattori dell'ultima relazione generale sulla situazione economica del Paese, i quali, menzionando la ripresa dell'attività produttiva tessile nell'anno 1969, aggiungono che essa è stata incoraggiata dai provvedimenti legislativi intesi a favorire la riorganizzazione). L'attesa è stata anche troppo lunga, ha prodotto effetti negativi, e non deve essere ulteriormente protratta.

La situazione dell'industria tessile italiana non è oggi, fortunatamente, così critica come appariva nel 1965, allorché è stato presentato al Parlamento il primo disegno di legge governativo per la riorganizzazione dell'industria tessile; è però certo che i fattori di debolezza strutturale permangono e forse, nel confronto concorrenziale con l'industria di altri Paesi che già hanno profittato di analoghi provvedimenti settoriali, si sono aggravati. Anche da un punto di vista congiunturale, del resto, le prospettive tessili nazionali appaiono ora più incerte di quanto risultassero lo scorso anno, allorché è stato presentato al Senato il disegno di legge in esame. È comunque evidente che ad interventi riparatori tardivi

sono da preferire provvedimenti tempestivi, più facilmente applicabili in un regime di sostanziale normalità produttiva, atti a predisporre un più sicuro avvenire per l'industria tessile nazionale e per le centinaia di migliaia di lavoratori che vi sono addetti.

Sono pertanto convinto che la sollecita approvazione del disegno di legge per la ristrutturazione dell'industria tessile potrà avere risultati notevoli sia per il rilancio del settore, il quale deve essere portato ad un livello tecnico ed organizzativo del tutto adeguato alle nuove esigenze di mercato, all'accresciuta concorrenza internazionale e all'accelerazione del progresso tecnologico, sia per il miglioramento dell'economia nazionale in genere dati i molteplici rapporti di interdipendenza tra settore e settore. Mi auguro che l'esame e l'approvazione del disegno di legge e delle proposte di legge abbinata, possano concludersi rapidamente, senza che venga sovertito e snaturato il testo che è stato approvato dal Senato con tanta fatica.

Esaminando il disegno di legge in sede referente, la Commissione industria, commercio e artigianato ha apportato al testo le modifiche proposte dalla V Commissione bilancio. La Commissione bilancio, infatti, ha deliberato a maggioranza di esprimere parere favorevole, a condizione che l'indicazione di spesa e copertura, formulata nell'articolo 22 del disegno di legge, risulti integrata con il richiamo anche degli stanziamenti del fondo globale dell'anno finanziario 1970 a fronte della maggiore spesa di 5 miliardi dal prov-

vedimento implicata a carico del presente esercizio finanziario. Di conseguenza, il primo comma del richiamato articolo 22 risulta ora nella seguente nuova formulazione: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e in lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si fa fronte mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ». Inoltre la Commissione industria ha anche accolto l'indicazione della Commissione bilancio che ha subordinato il proprio parere favorevole anche alla condizione che risulti soppresso l'articolo 21 del disegno di legge, che implica una maggiore spesa di 200 milioni annui, a fronte della quale non risulta formulata alcuna indicazione di copertura.

Concludendo, esprimo agli Onorevoli Colleghi della Camera la più viva raccomandazione di voler approvare il disegno di legge, così a lungo discusso nell'altro ramo del Parlamento, con la speranza che esso, con le sue concrete provvidenze, potrà promuovere l'ammodernamento delle attrezzature, la concentrazione, la specializzazione e, in una parola, il rafforzamento dell'industria tessile italiana, facendola uscire dalla situazione di sostanziale stazionarietà, mascherata dagli avvicendamenti ciclici di depressione e di ripresa congiunturale, nella quale da anni si dibatte.

DE' COCCI, *Relatore.*

TABELLA A

INDICI DELLA PRODUZIONE TESSILE ITALIANA

Base 1966 = 100

SETTORI PRODUTTIVI	1963	1964	1965	1967	1968	1969
Industrie manifatturiere	85	85	90	108,5	115,2	118,8
Industrie tessili	105	97	86	97,7	97,5	104,2
Industria cotoniera	108	100	81	99,6	95,5	99,7
Industria laniera	102	93	89	92,7	94,1	95,8
Industria lino-canapiera	134	120	106	101,8	103,8	109 -
Industria jutiera			88	95,6	83,4	66 -
Industria serica	106	103	94	99,7	102,9	114,7
Industria maglie e calze	98	93	87	100 -	102 -	117,3
Confezioni tessili	—	—	—	102,8	99,2	103,1

TABELLA B

INVESTIMENTI NELL'INDUSTRIA TESSILE

	Milioni di lire
1963	93.730
1964	59.940
1965	52.610
1966	93.390
1967	108.340
1968	128.160
1969	128.920
<i>Previsioni:</i>	
1970	131.790
1971	131.090
1972	132.890

TABELLA C

COMMERCIO TESSILE ESTERO ITALIANO

	Importazioni	Esportazioni
	(milioni di lire)	
<i>Industrie tessili (escluse le materie prime):</i>		
1963	100.127	306.199
1964	102.869	347.591
1965	93.275	371.851
1966	122.438	385.569
1967	138.110	358.787
1968	143.535	448.797
1969	193.878	490.966
 <i>Maglie e calze:</i>		
1963	7.544	143.271
1964	9.778	160.999
1965	10.481	175.199
1966	19.848	219.361
1967	17.250	225.494
1968	19.050	289.170
1969	24.926	379.495
 <i>Prodotti delle industrie dell'abbigliamento:</i>		
1963	12.834	69.183
1964	17.105	81.943
1965	18.531	96.875
1966	21.592	101.600
1967	22.215	99.622
1968	25.129	113.649
1969	33.373	150.583
 <i>Riepilogo:</i>		
	(a)	(a)
1963	120.505 2,5%	518.653 16,4%
1964	129.752 2,9%	590.533 15,9%
1965	122.287 2,7%	643.925 14,3%
1966	163.878 3,0%	706.530 14,1%
1967	177.575 2,9%	683.903 12,6%
1968	187.714 2,9%	851.616 13,4%
1969	252.177 3,5%	1.021.044 13,9%

(a) Per cento rispetto alle importazioni (od esportazioni) italiane di tutte le merci.

TABELLA D

DIPENDENTI IN FORZA NELL'INDUSTRIA TESSILE

PERIODO	INDUSTRIA TESSILE				MAGLIERIA				ABBIGLIAMENTO			
	Dipendenti (fine periodo)	Operai (media)		Dipendenti (fine periodo)	Operai (media)		Dipendenti (fine periodo)	Operai (media)		Dipendenti (fine periodo)	Operai (media)	
		Uomini	Donne		Uomini	Donne		Uomini	Donne		Uomini	Donne
1965	331.660	112.455	188.360	73.700	6.950	61.360	128.710	14.745	101.990			
1966	325.765	112.456	181.380	83.646	8.320	68.876	148.839	17.684	117.384			
1967	314.664	110.656	172.226	90.077	9.420	73.988	161.779	19.474	127.316			
1968	300.447	106.666	160.432	96.892	10.678	78.228	175.201	21.326	136.830			
III trimestre 1969	309.878	109.974	164.524	103.692	12.346	83.005	196.080	23.850	151.971			

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 1922

ART. 1.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese tessili possono sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato piani aziendali di ristrutturazione e riorganizzazione destinati a migliorare la produzione, ad accrescere la capacità competitiva, assicurando il massimo possibile livello di occupazione, ed a migliorare la condizione operaia.

Sono considerate tessili, agli effetti della presente legge, le imprese la cui attività produttiva è diretta alla trattura della seta e alla lavorazione di fibre e di prodotti tessili di cui alla sezione XI della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, compresi quelli indicati alle lettere *d*), *e*), *g*), *h*), *i*), *k*), *l*), *n*), *o*), *q*) ed *r*) della nota 1.

ART. 2.

Il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, presentato da una o più imprese tessili e corredato da una relazione tecnico-finanziaria, oltre che indicare i presunti livelli di occupazione che si avranno nel corso e alla fine della sua attuazione, deve prevedere, congiuntamente od alternativamente:

a) l'ammodernamento e la ristrutturazione interna di singole imprese, le cui dimensioni siano già idonee per il conseguimento, attraverso l'attuazione del piano, delle finalità indicate dall'articolo 1;

b) la fusione di società di qualunque tipo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuata sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

c) l'apporto di complessi aziendali, da parte di imprese di qualunque tipo, in società già esistenti o da costituire;

d) la costituzione, preordinata o comunque funzionalmente collegata all'attuazione

TESTO

DELLA COMMISSIONE

N. 1922

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

di programmi di specializzazione o integrazione dei processi produttivi delle singole imprese, di società incaricate del servizio di approvvigionamento delle materie prime e semilavorate, del servizio di vendita dei prodotti e di altri servizi comuni per conto delle imprese medesime;

e) la costituzione di consorzi tra le imprese artigiane per l'approvvigionamento delle materie prime e semilavorate e di altri servizi comuni interessanti le imprese e per il servizio di vendita di prodotti artigianali.

Per le imprese artigiane tessili il piano potrà essere costituito da un programma di produzione e di investimenti, indicante anche il costo e il tipo dei nuovi macchinari e attrezzature che le imprese intendono acquisire.

Le nuove società risultanti dalle fusioni, le società incorporanti, le società destinatarie degli apporti e le società incaricate dei servizi devono essere costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata e devono avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività relative al settore tessile.

I piani possono anche comprendere programmi non attuati per la parte non coperta da precedenti finanziamenti.

ART. 3.

Le imprese tessili operanti in zone a prevalente industria tessile, nelle quali sussistano o stiano per insorgere condizioni di depressione economica o di notevole disoccupazione, possono sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente ai piani di ristrutturazione e di riorganizzazione o indipendentemente da essi, piani di conversione parziale o totale in attività industriali diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1.

Le zone di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, e su proposta delle Regioni o — fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario — dei Comitati regionali per la programmazione economica.

ART. 3.

Identico.

I piani di conversione e i piani di ristrutturazione e riorganizzazione che prevedono la conversione parziale devono essere presentati entro sei mesi dalla data dei suddetti decreti.

ART. 4.

Il piano di conversione, presentato da una o più imprese e corredato da una relazione tecnico-finanziaria, oltre che indicare i presunti livelli di occupazione che si avranno nel corso e alla fine della sua attuazione, deve prevedere congiuntamente o alternativamente:

a) l'adeguamento o la sostituzione totale o parziale degli impianti e delle attrezzature;

b) la fusione di società di qualunque tipo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuata sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

c) l'assunzione da parte di imprese di qualunque tipo di partecipazioni, mediante apporti in società già esistenti o da costituire.

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) il piano deve prevedere che le società risultanti dalle fusioni, le società incorporanti o le società destinatarie degli apporti impiantino nuovi stabilimenti industriali nelle zone di cui all'articolo 3, ovvero amplino quelli ivi esistenti. Le società stesse devono essere costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata e avere per oggetto attività diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1.

ART. 5.

La valutazione della rispondenza dei piani alle finalità previste dalla presente legge, alle esigenze della programmazione e alla tutela della occupazione e della condizione operaia, sulla scorta delle direttive programmatiche globali del CIPE, è demandata al Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dovrà provvedervi entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione dei piani stessi. Il predetto Comitato sarà integrato a questo fine da sei esperti del settore tessile nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da scegliersi pariteticamente tra rappresentanti dei datori di la-

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

voro della piccola, media e grande industria e rappresentanti dei lavoratori.

Agli effetti della razionalità ed efficacia degli interventi si terrà conto, avvalendosi delle risultanze di apposite indagini, delle condizioni tecniche e finanziarie delle imprese e della necessità di evitare aumenti della capacità produttiva nei settori in cui quella esistente risulti utilizzata solo parzialmente.

I programmi delle imprese artigiane di cui alla lettera e) dell'articolo 2, sono sottoposti all'esame e all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 6.

Presso il Comitato dei ministri per la programmazione economica saranno effettuati ciascun anno, o a periodi più brevi, su richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o degli imprenditori, esami periodici dell'andamento dell'occupazione nel settore tessile e nelle zone a prevalente industria tessile, con riferimento all'attuazione, nel loro complesso, dei piani previsti dalla presente legge.

Le organizzazioni sindacali predette saranno, in ogni caso, consultate al fine dell'esame della situazione e della predisposizione delle relative direttive.

ART. 7.

Le imprese che partecipano ai piani di ristrutturazione, di riorganizzazione e di conversione debitamente approvati e le società di cui al terzo comma dell'articolo 2 e al secondo comma dell'articolo 4, quali ne siano le dimensioni e l'ubicazione, possono ottenere finanziamenti dall'Istituto mobiliare italiano.

A tal fine, il predetto Istituto è autorizzato ad emettere fino al 31 dicembre 1972, in una o più volte, obbligazioni per un importo nominale massimo di 200 miliardi di lire, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123. Sull'importo di lire 200 miliardi di cui al presente comma l'Istituto è altresì autorizzato a concedere finanziamenti a imprese artigiane tessili sino ad un ammontare totale di lire 5 miliardi.

I finanziamenti previsti dal primo comma del presente articolo possono essere concessi

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

in misura proporzionale alle spese occorrenti per la realizzazione dei piani, e non superiore alle seguenti aliquote:

70 per cento fino a 500 milioni di lire;

60 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di lire fino a 3 miliardi di lire;

50 per cento per la parte eccedente i 3 miliardi di lire.

I finanziamenti alle imprese artigiane tessili possono essere concessi in misura non superiore all'80 per cento, fino a lire 100 milioni. Tale importo è elevato a 150 milioni in caso di costituzione di consorzi tra imprese artigiane di cui alla lettera e) dell'articolo 2.

ART. 8.

Lo Stato concorre agli oneri derivanti dai finanziamenti previsti nel precedente articolo mediante la corresponsione alle imprese che ne beneficeranno, per l'intera durata dei finanziamenti stessi e comunque per un periodo non eccedente i 15 anni, di un contributo nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre l'onere a carico delle imprese al 4 per cento annuo, comprensivo di ogni gravame accessorio e spesa.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni. Nel periodo di ammortamento il contributo è pagato per il tramite dello Istituto mobiliare italiano, alla scadenza delle annualità relative a ciascun finanziamento, in misura costante pari alla differenza tra la rata dovuta dall'impresa in base al tasso contrattuale, nella misura stabilita dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio per le operazioni di cui alla citata legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, e la rata calcolata per un piano di ammortamento al tasso del 4 per cento. Nel periodo di somministrazione e fino a quando non abbia avuto inizio l'ammortamento il contributo è annualmente corrisposto per lo stesso tramite e calcolato con riferimento alla data e all'ammontare di ciascuna somministrazione al tasso risultante dalla differenza tra il tasso contrattuale e il 4 per cento.

ART. 9.

Ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono estese, in quanto appli-

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

cabili, le norme contenute negli articoli 6 e 9, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento ovvero di espropriazione forzata ovvero di fallimento di una impresa finanziata, il pagamento del contributo di interesse cessa, rispettivamente, a partire dalla data di estinzione o dalla data della ripartizione finale dell'attivo. In caso di estinzione anticipata volontaria parziale di un finanziamento il contributo di interesse è proporzionalmente ridotto.

ART. 10.

Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può concedere all'Istituto mobiliare italiano la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti di cui alla presente legge.

Si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della legge 4 febbraio 1956, n. 54, senza la limitazione prevista per gli interessi di mora dall'articolo 5 della legge stessa e compresa la facoltà per il predetto Comitato di consentire nel corso dei finanziamenti proroghe alla durata delle garanzie sussidiarie dello Stato.

In relazione alla garanzia sussidiaria dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 1957 del codice civile.

In caso di morosità delle imprese finanziate o in attesa del pagamento conseguente alla operatività della garanzia sussidiaria dello Stato, l'Istituto mobiliare italiano, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sui rapporti con le imprese e con i terzi, ha la facoltà di utilizzare temporaneamente le disponibilità del fondo di riserva di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, nonché quelle derivanti dalle gestioni di cui alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e alla legge 18 aprile 1950, n. 258.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto mobiliare italiano.

Alle obbligazioni, ai finanziamenti, alle convenzioni e alle operazioni tutte previste nel presente articolo e a quelle inerenti all'adempimento di condizioni richieste dall'Istituto mobiliare italiano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, nonché all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Entro tre anni dalla data dei decreti previsti dal secondo comma dell'articolo 3, gli istituti abilitati all'esercizio del credito a medio termine possono concedere, nei casi non rientranti nell'articolo 7, finanziamenti per l'impianto o l'ampliamento, nelle zone di cui allo stesso articolo, di stabilimenti industriali destinati all'esercizio di attività diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1.

A tali finanziamenti si applicano in ogni caso le disposizioni, i limiti, i criteri e le modalità più favorevoli previsti per l'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni. Nei casi in cui l'impianto o l'ampliamento di cui al primo comma consentono l'occupazione di oltre 200 dipendenti il limite del finanziamento potrà essere elevato a lire tre miliardi. Il tasso di interesse non potrà in ogni caso essere superiore al 4 per cento. Alle imprese che beneficiano dei finanziamenti non farà carico alcun onere accessorio e spesa.

I contributi in conto interessi che saranno erogati ai sensi della presente legge a valere sui fondi stanziati con la legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, non saranno computati agli effetti della riserva prevista dall'articolo 6, lettera a), della legge stessa e dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1961, n. 649.

ART. 12.

Il reddito dei nuovi stabilimenti industriali destinati all'esercizio di attività diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1, che siano impiantati nelle zone di cui all'articolo 3, in attuazione dei piani di conversione, entro tre anni dalla data di approvazione dei piani stessi, è esente da ogni tributo diretto sul reddito per dieci periodi di imposta a partire da quello in corso alla data di inizio dell'attività, attestata dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per gli stabilimenti che, in attuazione dei piani di conversione e di ristrutturazione, siano convertiti solo parzialmente ovvero ampliati o ammodernati, entro tre anni dalla data di approvazione dei piani stessi, la esenzione di cui al comma precedente è limitata al maggior reddito derivante dalla trasformazione ovvero dall'ampliamento o dall'ammodernamento.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.

Nei casi non rientranti nei commi precedenti le esenzioni, totali o parziali, stabilite dai commi stessi, si applicano agli stabilimenti industriali che siano impiantati ovvero ampliati o ammodernati nelle predette zone entro tre anni dalla data dei decreti previsti nel secondo comma dell'articolo 3, quale che sia l'attività esercitata, purché lo investimento in impianti fissi non superi l'importo di un miliardo di lire e l'iniziativa comporti l'impiego di manodopera disponibile per effetto della disoccupazione esistente nella zona interessata.

ART. 13.

Alle operazioni poste in essere in attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione approvati si applicano le agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni, indipendentemente dalle condizioni previste nell'articolo 1, lettera d), della legge stessa, sempre che le fusioni o gli aumenti di capitale siano deliberati e le nuove società siano costituite entro tre anni dalla data di approvazione dei rispettivi piani.

Per le imprese non tassabili in base al bilancio è sufficiente che la comunicazione prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sia fatta prima dell'inizio dell'esercizio nel quale è posta in essere l'operazione, purché per l'esercizio anteriore a quello cui si riferisce la comunicazione risulti redatto e vidimato l'inventario in conformità alle disposizioni dell'articolo 2217 del codice civile, sempreché il medesimo sistema di accertamento venga seguito per gli anni successivi, fino a che le plusvalenze non siano assorbite o tassate.

Ai fini dei precedenti commi i piani di ristrutturazione e di conversione, qualora comportino la costituzione di una nuova società con capitale superiore a un miliardo di lire o l'aumento del capitale di una società preesistente per più di un miliardo di lire, saranno sottoposti d'ufficio all'esame del Comitato previsto dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1965, n. 170.

Per l'espletamento dei compiti derivanti dalla presente legge il Comitato suddetto si avvale dell'ufficio di segreteria, opportunamente integrato, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni. Alle

ART. 13.

Identico.

spese di funzionamento relative a tali compiti si provvede nei modi indicati nel terzo e nel quarto comma dello stesso articolo 5.

ART. 14.

Alle plusvalenze derivanti dal realizzo dei beni posseduti da epoca anteriore al 1° gennaio 1961 e reinvestite per l'attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione si applica, per il periodo di imposta in corso alla data di approvazione del piano e per i tre successivi, la riduzione dell'imposta di ricchezza mobile già prevista nell'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 754, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge medesima.

La disposizione del comma precedente si applica, per il periodo di imposta in corso alla data dei decreti previsti dall'articolo 3 e per i tre successivi, anche alle plusvalenze reinvestite negli stabilimenti impiantati, ampliati o ammodernati.

Per le imprese non tassabili in base al bilancio si applica la disposizione del secondo comma del precedente articolo 13.

ART. 15.

Per il cambiamento dell'oggetto sociale deliberato in attuazione dei piani di conversione la tassa di cui all'articolo 111 della tabella allegato A al testo unico delle leggi in materia di tassa sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è dovuta nella misura fissa di lire 2.000.

ART. 16.

I piani di ristrutturazione e di conversione devono essere attuati entro il termine indicato nel provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che li approva.

I piani possono essere modificati o attuati con modalità diverse da quelle previste solo con la previa autorizzazione del Ministro, data nelle forme e con le modalità stabilite per l'approvazione dei piani, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 5, primo comma, della presente legge.

La mancata attuazione del piano nel termine di cui al primo comma del presente articolo o la sua modificazione senza l'auto-

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Identico.

rizzazione di cui al secondo comma importa la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse a norma della presente legge, escluse quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 10. La decadenza è pronunciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sentito il Comitato di cui al primo comma dell'articolo 5.

ART. 17.

Per le imprese tessili autoproduttrici di energia elettrica, che abbiano ottenuto il riconoscimento delle condizioni di esonero ai sensi delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il corso dei tre anni consecutivi, previsto agli effetti del trasferimento nel secondo comma dello stesso articolo 4, n. 6, rimane sospeso per gli anni nei quali risulti che la percentuale minima prescritta non sia stata superata esclusivamente in conseguenza di interruzioni o riduzioni dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, rese necessarie dall'attuazione di piani di ristrutturazione e di conversione nei quali siano previste interruzioni o riduzioni dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, nei limiti che si intenderanno autorizzati con l'approvazione dei piani stessi a norma della presente legge.

Agli accertamenti relativi provvederà il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 18.

Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti, di cui alla presente legge, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1969;

lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1970;

lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1971;

lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1972.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.

Gli stanziamenti relativi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'anno 1969 per lire 2.000

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Identico.

milioni; nell'anno 1970 per lire 5.000 milioni; nell'anno 1971 per lire 8.000 milioni; negli anni dal 1972 al 1983 per lire 9.000 milioni; nell'anno 1984 per lire 7.000 milioni; nell'anno 1985 per lire 4.000 milioni; nell'anno 1986 per lire 1.000 milioni.

ART. 19.

Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che approva il piano aziendale di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione, è sostitutivo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per gli interventi e le provvidenze previste nella legge stessa.

A tal fine il decreto dovrà indicare la data di decorrenza del trattamento previsto nell'articolo 2 della legge predetta, la cui durata sarà in ogni caso quella massima di nove mesi di cui al secondo comma dello stesso articolo 2.

ART. 20.

Le imprese ammesse a beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono tenute ad aprire o finanziare corsi aziendali o interaziendali di riqualificazione di tutti i lavoratori licenziati, sospesi, ovvero collocati a orario ridotto in conseguenza dell'attuazione dei piani aziendali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione.

I corsi di riqualificazione, che potranno essere istituiti anche ai sensi dell'articolo 47 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono organizzati secondo le disposizioni della legge stessa e successive modificazioni. Le relative modalità devono essere stabilite contemporaneamente all'approvazione dei piani con l'intervento delle organizzazioni sindacali territorialmente interessate.

Per i titolari ed i dipendenti delle imprese artigiane del settore tessile che intraprendano processi di riconversione e ristrutturazione possono essere organizzati dall'INIASA, su proposta delle Commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, di concerto con i Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, corsi professionali di qualificazione e riqualificazione.

ART. 21.

Lo stanziamento sul capitolo 5131 del bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti-

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

Identico.

Soppresso.

gianato è aumentato di lire duecento milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1973 compreso, da destinare all'erogazione di contributi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane tessili attraverso l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature.

Di tale fondo il 5 per cento viene destinato per l'azione di assistenza tecnica dell'ENAPI, che curerà l'istruttoria delle richieste e seguirà l'attuazione dei programmi di riordinamento aziendale.

ART. 22.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1969 si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 21.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e in lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si fa fronte mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 100

TITOLO I

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE

ART. 1.

Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese esercenti industrie manifatturiere tessili possono sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato piani per la razionalizzazione o l'ammodernamento degli impianti e per la ristrutturazione e la riorganizzazione delle aziende tendenti a conseguire una alta efficienza produttiva e una maggiore capacità concorrenziale ed assicurare nel settore, al massimo possibile, il livello della occupazione.

ART. 2.

Il Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato, entro tre mesi dalla data di scadenza di cui all'articolo 1, con propri decreti provvede sui piani presentati.

I provvedimenti sono presi previo parere di una commissione nominata dallo stesso Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato e composta da un consigliere di Stato, con funzioni di presidente, da un rappresentante di ciascuno dei ministeri dell'industria, commercio e artigianato, del tesoro, delle finanze, del bilancio e programmazione economica, del commercio con l'estero, del lavoro e previdenza sociale, e da quattro esperti dell'industria tessile, scelti fra sedici nominativi proposti dalle associazioni industriali del settore.

La commissione valuta la rispondenza dei piani alla finalità della presente legge, tenendo anche conto delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Per il funzionamento della commissione e del relativo ufficio di segreteria si applicano le disposizioni prescritte dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 5, della legge 30 luglio 1959, n. 623, integrata dall'articolo 5, della legge 25 luglio 1961, n. 649.

ART. 3.

Agli effetti della presente legge si considerano manifatturiere tessili le imprese la cui attività produttiva è diretta alla trattura della

seta ed alla lavorazione di fibre e prodotti tessili di cui alla sezione XI della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, compresi quelli indicati sotto le lettere: *d), e), g), h), i), j), k), l), n), o), q), r)*, della nota 1.

ART. 4.

Il piano, presentato da una o più imprese e corredato da una relazione tecnico-finanziaria illustrativa, deve prevedere, congiuntamente o alternativamente:

a) l'ammodernamento e la ristrutturazione interna di singole imprese di dimensioni di per sé già idonee a raggiungere con l'attuazione del piano stesso un più elevato grado di produttività, secondo i fini previsti nel primo comma dell'articolo 1 della presente legge;

b) la fusione di società di qualunque tipo, ancorché non regolarmente costituite, esistenti alla data di approvazione della presente legge;

c) l'apporto di complessi aziendali, da parte di imprese di qualunque tipo, in società già regolarmente costituite o da costituire;

d) la costituzione, preordinata o comunque collegata all'attuazione di programmi di specializzazione e integrazione dei processi produttivi delle singole imprese, di società incaricate del servizio di approvvigionamento delle materie prime o semilavorate, del servizio di vendita dei prodotti o di altri servizi comuni per conto delle imprese medesime.

Le società risultanti dalla fusione, le società incorporanti, le società destinatarie degli apporti e le società incaricate dei servizi devono essere costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata e devono avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività relative al settore tessile.

ART. 5.

Entro tre anni dall'attuazione dei piani le operazioni di cui alle lettere *b), c), d)*, dell'articolo 4 e gli aumenti di capitali, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di lire 20.000, all'imposta ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000 e alla tassa sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 2.000.

I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo sono forfettariamente percetti in lire 10.000.

Le disposizioni degli articoli 2 e 29 della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, non si applicano alle operazioni suddette.

I redditi delle plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni previste dall'articolo 4 ed a seguito degli aumenti di capitale, se indicati distintamente in bilancio od in apposito allegato, non sono valutati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile e della imposta sulle società, per l'esercizio in cui sono effettuate le operazioni in questione.

Detti redditi e plusvalenze concorreranno tuttavia a formare il reddito imponibile negli esercizi successivi in cui saranno realizzati o distribuiti o passati in capitale.

Le imprese non tassabili in base al bilancio debbono richiedere prima dell'inizio dell'esercizio nel quale è effettuata l'operazione di essere tassati in base al bilancio, dandone comunicazione scritta all'Ufficio delle imposte e sono tenute a seguire lo stesso sistema di accertamento per gli esercizi successivi fino a che le plusvalenze di cui al quarto comma non siano assorbite o tassate.

ART. 6.

Alle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni mobili e immobili, già in possesso da almeno quattro anni prima dall'entrata in vigore della presente legge, si applica, per ciascuno dei tre periodi di imposta successivi all'attuazione dei piani, la riduzione prevista dall'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 754, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge medesima e con effetto anche per gli altri tributi commisurati al reddito imponibile di ricchezza mobile per le sovraimposte e le addizionali.

Per le imprese non tassabili in base al bilancio è sufficiente che la comunicazione prevista nell'ultimo comma del precedente articolo 5 sia fatta prima dell'inizio dell'esercizio nel quale avviene il realizzo.

ART. 7.

Le nuove società costituite in attuazione dei piani approvati dal Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato, entro lo stesso termine di tre anni previsto dal primo comma dell'articolo 5 della presente legge, sono esenti dall'imposta sulle società per i primi due esercizi sociali.

In ogni altro caso l'imposta sulle società è ridotta in proporzione degli aumenti di ca-

pitale posti in essere entro tre anni dalla data di attuazione di questi. La riduzione si applica per l'esercizio in corso all'atto dell'aumento e per il successivo.

L'imposta sulle obbligazioni emesse, entro tre anni dall'attuazione dei piani, dalle società di cui all'articolo 4 è ridotta alla metà e i relativi interessi sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile con l'aliquota ridotta alla metà.

Gli atti concernenti l'emissione e l'estinzione delle obbligazioni di cui al precedente comma nonché gli atti di consenso all'iscrizione, riduzione e cancellazione di ipoteche a garanzia di esse, sono soggetti all'imposta di registro e alla tassa di concessione governativa nella misura fissa di lire 50.000. Le imposte ipotecarie sono dovute nella misura fissa di lire 10.000 per ogni atto o formalità e i diritti dei conservatori dei registri immobiliari sono ridotti ad un quarto.

ART. 8.

Il fondo speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1965, n. 123, è integrato dal ricavo netto di obbligazioni che fino all'importo nominale massimo di 70 miliardi di lire l'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad emettere fino a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, in una più volte, con le modalità di cui allo stesso decreto-legge.

Le disponibilità derivanti dalla integrazione di cui al precedente comma dovranno essere utilizzate per il finanziamento alle imprese che ai sensi della presente legge partecipano ai piani di ammodernamento, ristrutturazione e riorganizzazione aziendale ed alle società costituite in attuazione dei piani stessi quali che ne siano le dimensioni e l'ubicazione.

L'aliquota massima di finanziamento cedibile per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 1 della presente legge è fissata in misura proporzionale alle spese ammissibili a finanziamento per investimenti fissi (incluse le attrezzature) ivi compresa la quota scorte nella misura massima del 40 per cento degli investimenti stessi, in base alle aliquote appresso indicate:

80 per cento fino a 500 milioni di lire;

70 per cento per la parte eccedente di 500 milioni fino a 3 miliardi di lire;

50 per cento per la parte eccedente i due precedenti scaglioni fino a 6 miliardi di lire;

30 per cento per la parte eccedente i tre precedenti scaglioni al di sopra di 6 miliardi di lire.

Le operazioni previste dal secondo comma del presente articolo, limitatamente ai finanziamenti di cui alle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, sono ammesse al contributo in conto interessi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, le cui disposizioni si applicano indipendentemente dai limiti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge stessa.

Il tasso di interesse non potrà superare la misura del 4 per cento.

Alle obbligazioni emesse dall'Istituto mobiliare italiano si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma del precedente articolo 7.

ART. 9.

Il Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e la previdenza sociale ed i Ministri del tesoro e del bilancio e la programmazione economica, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, determina con propri decreti le zone a rilevante industria tessile nelle quali sussista o insorga una notevole disoccupazione in conseguenza di licenziamenti di mano d'opera già disposti o in corso da parte di imprese tessili.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere concessi finanziamenti dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, per la costruzione di nuovi impianti industriali o l'ampliamento, l'ammodernamento e la riconversione di quelli esistenti, anche se destinati all'esercizio di attività diverse da quelle indicate nel quarto comma dell'articolo 1 della presente legge, nelle zone di cui al primo comma del presente articolo.

A tali finanziamenti si applicano in ogni caso le disposizioni, i limiti, i criteri e le modalità più favorevoli previsti per l'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione del tasso di interesse che non potrà essere superiore al 4 per cento.

Le nuove imprese che sorgono nelle zone di cui al primo comma del presente articolo entro il termine di cui al secondo comma sono esenti da ogni tributo diretto sul reddito per cinque anni dalla data di inizio della loro attività attestata dall'Ufficio provinciale per

l'industria e il commercio. Per le imprese già esistenti l'esenzione è limitata al maggior reddito derivante dall'ampliamento.

ART. 10.

Per le imprese tessili autoproduttrici di energia elettrica che abbiano ottenuto il riconoscimento delle condizioni di esonero stabilite dalle lettere *a*) e *b*) del numero 6 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il corso dei tre anni consecutivi previsto agli effetti del trasferimento dal comma secondo dello stesso articolo 4 n. 6, rimane sospeso per gli anni nei quali risulti che la percentuale minima prescritta non sia stata superata esclusivamente in conseguenza di interruzione o riduzioni dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, rese necessarie:

a) dall'attuazione di piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, nei quali siano previste interruzioni o riduzioni della utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, nei limiti che si intenderanno autorizzati con l'approvazione dei piani stessi a norma dell'articolo 1 della presente legge;

b) dall'attuazione di progetti di conversione totale o parziale degli impianti, allo scopo di effettuare lavorazioni industriali diverse da quelle indicate al quarto comma dell'articolo 1 della presente legge. Di detti progetti dovrà essere data preventiva comunicazione al Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato, con l'indicazione dei previsti periodi di riduzione o interruzione dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta.

Agli accertamenti relativi provvederà il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 11.

Il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a concedere contributi ad istituti, enti ed associazioni per iniziative dirette a promuovere lo sviluppo delle esportazioni dei prodotti tessili di cui all'articolo 3 della presente legge, e per l'organizzazione di mostre specializzate, in Italia e all'estero, aventi lo scopo di incrementare la vendita all'estero dei suddetti prodotti, purché gli istituti, enti ed associazioni stessi abbiano assicurato un finanziamento iniziale non inferiore al 30 per cento.

I contributi di cui sopra saranno concessi con decreto del Ministro del commercio con l'estero entro i limiti dei fondi assegnati ai relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero

e per il pagamento saranno seguite le modalità stabilite dalla legge 12 febbraio 1965, n. 51.

Per la concessione dei contributi, di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1968 e di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1969.

Agli oneri di cui sopra sarà fatto fronte con riduzione di corrispondenti importi degli stanziamenti, rispettivamente, del capitolo concernente i finanziamenti dei provvedimenti legislativi in corso di approvazione dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1968 e del corrispondente capitolo dello stato di previsione medesimo per il 1969.

Le somme non impegnate possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI DISOCCUPATI

ART. 12.

Agli operai dell'industria tessile che cesseranno dal lavoro entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è corrisposta l'indennità di disoccupazione per un periodo massimo di un anno.

La misura di tale indennità è fissata in lire 800 giornaliere, aumentata di 100 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purché siano a carico dei suddetti lavoratori.

Il maggior periodo durante il quale è corrisposta l'indennità di disoccupazione è escluso dal computo del biennio previsto dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, agli effetti del requisito contributivo.

ART. 13.

Per i primi quattro anni, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono istituiti ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, appositi corsi di addestramento professionale per i lavoratori tessili disoccupati.

Ai lavoratori disoccupati ammessi a detti corsi di addestramento è corrisposto per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.400, integrato con lire 100 per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purché siano a carico dei suddetti lavoratori. Detto assegno non è cumulabile con l'indennità di cui all'articolo 12.

ART. 14.

Per provvedere alle spese derivanti dalla applicazione degli articoli 12 e 13 è costituita in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, una « Gestione speciale per le attività di qualificazione e di riqualificazione professionale dei lavoratori del settore dell'industria tessile ».

I fondi per la gestione, in relazione alle necessità dell'attività da svolgere, saranno prelevati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dalla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale, fino ad un importo massimo di 5 miliardi di lire per ciascun anno del quadriennio.

ART. 15.

L'addestramento professionale di qualificazione o di riqualificazione professionale possono essere svolti, su proposta degli uffici provinciali per il lavoro e la massima occupazione competenti per territorio, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 16, oltre che dagli enti di cui all'articolo 47 della citata legge del 29 aprile 1949, n. 264, anche dalle nuove imprese che sorgono nelle zone di cui all'articolo 7 della presente legge.

È fatto obbligo alle imprese di cui al precedente comma di effettuare lo svolgimento dei corsi in locali distinti da quelli adibiti alla normale attività produttiva secondo le direttive che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale si avvarrà per un concreta ed assidua vigilanza dei competenti Ispettorati del lavoro.

ART. 16.

In seno alla Commissione provinciale per il collocamento di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituito ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale un apposito Comitato avente il compito di coordinare le iniziative di qualificazione dei lavoratori tessili disoccupati e di esprimere parere in merito all'attuazione delle iniziative medesime.

Il Comitato è presieduto dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro ed è composto:

- a) da tre rappresentanti dei lavoratori;
- b) da due rappresentanti dei datori di lavoro;
- c) dal rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
- d) dal capo del Circolo dell'ispettorato del lavoro.

N. 285

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, le imprese esercenti industrie manifatturiere tessili hanno facoltà di sottoporre alla approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato piani per la ristrutturazione e la riorganizzazione delle aziende e l'ammodernamento degli impianti, allo scopo di migliorare la produzione dal punto di vista qualitativo, accrescendone la capacità competitiva e garantendo il mantenimento del più alto livello occupazionale.

Agli effetti della presente legge si considerano manifatturiere tessili le imprese la cui attività produttiva è diretta alla lavorazione di fibre e prodotti tessili inseriti nella sezione XI della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, compresi quelli indicati dalle lettere *d, e g, h, i, j, k, l, n, o, q, r* della nota 1.

ART. 2.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro tre mesi dalla data di scadenza prevista dal precedente articolo 1, provvede con propri decreti in merito ai piani presentati.

L'approvazione è data in base alla rispondenza di ciascun piano alle finalità indicate dalla presente legge, sentito il parere di una commissione, nominata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione, per il lavoro e previdenza sociale, per le finanze e per il tesoro, e composta da:

- a) un consigliere di Stato, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero per l'industria, commercio e artigianato;
- c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- e) un rappresentante del Ministero del bilancio e programmazione economica;

f) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

g) un rappresentante del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

h) quattro esperti dell'industria tessile, in rappresentanza delle associazioni industriali del settore, scelti fra sedici nominativi proposti dalle stesse;

i) quattro rappresentanti dei lavoratori scelti, uno per ciascuna delle organizzazioni sindacali del settore, fra i nominativi proposti dalle organizzazioni stesse.

Per il funzionamento della commissione valgono le disposizioni di cui all'articolo 5, secondo, terzo e quarto comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, ed all'articolo 5 della legge 25 luglio 1961, n. 649.

ART. 3.

Il piano, presentato da una o più imprese e corredato da una relazione tecnico-finanziaria illustrativa, deve prevedere, congiuntamente o alternativamente:

a) la fusione di società di qualunque tipo, ancorché non regolarmente costituite, esistenti alla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*;

b) l'ammodernamento e la ristrutturazione interna di singole aziende di dimensioni di per sé già idonee a raggiungere, con l'attuazione del piano stesso, un più elevato grado di produttività, in relazione ai fini di cui all'articolo 1 della presente legge;

c) l'apporto di complessi aziendali, da parte di imprese di qualsiasi tipo, in società regolarmente costituite o da costituire;

d) la costituzione, preordinata o comunque collegata alla attuazione di programmi di specializzazione o integrazione dei processi produttivi delle singole imprese, di società incaricate del servizio di approvvigionamento delle materie prime e semilavorate, del servizio di vendita dei prodotti o di altri servizi comuni per conto delle stesse imprese.

Le società comunque risultanti dalla fusione, quelle incorporanti, quelle destinatarie degli apporti e le altre incaricate dei servizi, devono rispondere alla condizione esclusiva di esercitare attività relative al settore tessile.

ART. 4.

Per l'attuazione dei piani previsti dalle lettere a), c), d) dell'articolo 3 ed agli aumenti di capitale si applicano le più ampie agevolazioni di contenimento della tassazione;

allo scopo precipuo di favorire l'occupazione della mano d'opera.

I redditi delle plusvalenze tassabili derivanti dalle operazioni previste dall'articolo 3 della presente legge ed a seguito degli aumenti di capitale, se indicati distintamente in bilancio od in apposito allegato, non sono valutabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e di quella sulle società, limitatamente all'esercizio in cui avvengono le operazioni stesse, e concorreranno invece a formare il reddito imponibile degli esercizi successivi durante i quali saranno realizzati o distribuiti o passati a capitale.

Le imprese non tassabili in base al bilancio debbono richiedere, prima dell'inizio dell'esercizio nel quale avviene il realizzo, che la tassazione avvenga sulla scorta del bilancio, dandone comunicazione scritta all'Ufficio locale delle imposte dirette, e rinnovando la richiesta di anno in anno sino a che le plusvalenze non siano assorbite o tassate.

ART. 5.

Alle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni mobili ed immobili, posseduti da almeno quattro anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applica per ciascuno dei tre periodi di imposta successivi all'attuazione dei piani la riduzione prevista dall'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 754, alle condizioni e con le modalità in essa stabilite e con effetto valevole anche per gli altri tributi commisurati al reddito imponibile di ricchezza mobile per le sovraimposte e le addizionali.

ART. 6.

Le nuove società, costituite in attuazione dei piani approvati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sono esenti dall'imposta sulle società per i primi due esercizi sociali.

In ogni altro caso l'imposta sulle società è ridotta in proporzione degli aumenti di capitale posti in essere entro tre anni dall'attuazione dei piani. La riduzione si applica per l'esercizio in corso all'atto dell'aumento e per il successivo.

ART. 7.

Il Fondo speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1965, n. 123, è integrato dal ricavo netto di obbligazioni che, fino all'importo nominale

massimo di 70 miliardi di lire, l'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad emettere, in una o più volte, con le modalità di cui allo stesso decreto-legge, e fino a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le disponibilità derivanti dalla integrazione di cui al precedente comma dovranno essere utilizzate per il finanziamento alle imprese che, ai sensi della presente legge, partecipano ai piani di ammodernamento, ristrutturazione e riorganizzazione aziendale ed alle società costituite in attuazione dei piani stessi, quali che ne siano le dimensioni e le ubicazioni.

Le operazioni previste dal comma precedente sono ammesse al contributo in conto interessi, di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, ed il tasso non dovrà superare la misura del 4 per cento.

ART. 8.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica che si avvale dei pareri espressi dai Comitati regionali competenti per territorio, determina, con propri decreti, le zone a rilevante industria tessile nelle quali sussista o insorga una notevole disoccupazione in conseguenza di licenziamenti di manodopera, già disposti o in corso, da parte delle imprese tessili.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere concessi finanziamenti, dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, per la costruzione di nuovi impianti industriali o l'ampliamento di quelli esistenti, l'ammodernamento e la riconversione, anche se destinati all'esercizio di attività diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 9.

Il Ministro per il commercio con l'estero è autorizzato a concedere ad istituti, enti ed associazioni, per iniziative alle quali gli stessi istituti, enti ed associazioni abbiano assicurato un adeguato finanziamento industriale, contributi diretti a promuovere, in Italia ed all'estero, lo sviluppo delle esportazioni dei prodotti tessili, nonché per l'organizzazione delle relative mostre specializzate in Italia aventi per scopo prevalente l'incremento delle vendite all'estero dei prodotti di che trattasi.

I contributi di cui sopra saranno concessi con decreto del Ministro per il commercio con l'estero entro i limiti dei fondi assegnati ai relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero e per il pagamento saranno seguite le modalità stabilite dalla legge 12 febbraio 1965, n. 51.

Per la concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario in corso all'atto della entrata in vigore della presente legge e di lire 300 milioni per quello successivo.

Agli oneri di cui sopra sarà fatto fronte con riduzione di corrispondenti importi degli stanziamenti, rispettivamente, del capitolo concernente i finanziamenti dei provvedimenti legislativi in corso di approvazione dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario in corso all'atto di entrata in vigore della presente legge, e del corrispondente capitolo dello stato di previsione per l'anno successivo, con l'impegno preciso di utilizzare le somme non prelevate negli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emanare propri decreti per le opportune variazioni di bilancio.

ART. 10.

Per le imprese tessili autoproduttrici di energia elettrica che abbiano ottenuto il riconoscimento delle condizioni di esonero stabilite dalle lettere *a)* e *b)* del numero 6 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il corso dei tre anni consecutivi previsto agli effetti del trasferimento del comma secondo dello stesso articolo 4, n. 6, rimane sospeso per gli anni nei quali risulti che la percentuale minima prescritta non sia stata superata esclusivamente in conseguenza di interruzione o riduzioni dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, rese necessarie:

a) dall'attuazione dei piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, nei quali siano previste interruzioni o riduzioni della utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, nei limiti che si intenderanno autorizzati con l'approvazione dei piani stessi a norma dell'articolo 1 della presente legge;

b) dall'attuazione di progetti di conversione totale o parziale degli impianti, allo scopo di effettuare lavorazioni industriali diverse da quelle indicate al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge. Dei progetti in parola dovrà esserne data preventiva comunicazione al Ministero dell'industria. del

commercio e dell'artigianato con l'indicazione dei periodi previsti di riduzione o interruzione dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta.

Agli accertamenti relativi provvederà il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

TITOLO II PROVVIDENZE SOCIALI

ART. 11.

Agli operai dell'industria tessile che cesseranno dal lavoro entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è corrisposta una indennità di disoccupazione per un periodo massimo di 360 giorni, la cui misura è fissata in lire 1.000 al giorno, aumentata di lire 150 per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori che risultino a carico del lavoratore.

Ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione, per gli operai cessati dal lavoro in data successiva all'entrata in vigore della presente legge il maggior periodo di tempo durante il quale è corrisposta l'indennità di disoccupazione, ai sensi del presente articolo, è escluso dal computo del biennio previsto dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, agli effetti del requisito contributivo.

ART. 12.

Per la durata di quattro anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i lavoratori tessili disoccupati, ammessi ad appositi corsi di addestramento professionale, da istituirsi ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, percepiscono, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.500 integrato di lire 150 per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori che risultino a carico del lavoratore. Detto assegno non è cumulabile con l'indennità di cui al precedente articolo 11.

I corsi di qualificazione o di riqualificazione professionale possono essere svolti, su proposta degli Uffici provinciali per il lavoro e la massima occupazione, competenti per territorio, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 13, oltre che dagli enti di cui all'articolo 47 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, anche dalle imprese di cui all'articolo 8 della presente legge.

È fatto obbligo alle imprese di cui al precedente comma di effettuare lo svolgimento

dei corsi in locali distinti da quelli adibiti alla normale attività produttiva secondo le direttive che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale si avvarrà, per una concreta ed assidua vigilanza, dei competenti Ispettorati del lavoro

ART. 13.

In seno alla Commissione provinciale per il collocamento, di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituito, ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, un apposito Comitato avente il compito di coordinare le iniziative di qualificazione dei lavoratori tessili disoccupati e di esprimere parere in merito alla attuazione delle iniziative medesime.

Il Comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, è composto:

- a) da quattro rappresentanti dei lavoratori, indicati dalle rispettive organizzazioni sindacali;
- b) da due rappresentanti dei datori di lavoro;
- c) dal rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
- d) dal capo del circolo dell'Ispettorato del lavoro.

ART. 14.

Onde provvedere alle spese derivanti dall'attuazione del disposto di cui agli articoli 11 e 12 è costituita, in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, una « Gestione speciale per le attività di qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori del settore dell'industria tessile ».

La gestione è alimentata, in relazione alle necessità dell'attività da svolgere, con fondi che saranno prelevati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dalla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale, solo per quanto concerne l'assegno da corrispondere ai familiari a carico dei lavoratori.

Per quel che riguarda l'assegno di cui all'articolo 12 della presente legge, l'importo occorrente dovrà essere prelevato dal « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

N. 640

TITOLO I

ART. 1.

È istituito l'Ente nazionale per lo sviluppo delle industrie delle fibre artificiali e sintetiche, tessili e delle confezioni. Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 2.

Organi dell'Ente sono:

il presidente;

il Consiglio di amministrazione, composto da 11 membri, che eleggono tra di essi il presidente;

il collegio dei sindaci, composto da cinque membri nominati con decreto dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione; il Consiglio di controllo.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 4 rappresentanti del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, 5 rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali, 2 rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero.

Il Consiglio di controllo è costituito da 61 lavoratori eletti ogni due anni a suffragio diretto dai lavoratori del settore, 21 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali confederali più rappresentative, 19 rappresentanti designati dalle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Il Consiglio esprime il suo parere sui programmi annuali dell'Ente stesso, come sono stabiliti al successivo articolo 4. I programmi annuali non diventano esecutivi senza il parere favorevole del Consiglio stesso.

ART. 3.

Sino all'entrata in vigore della legge istitutiva delle regioni, fanno parte del Consiglio di controllo dell'Ente i rappresentanti designati dalle regioni a statuto speciale, e i sindaci dei comuni superiori a 30.000 abitanti delle zone a prevalente industria tessile, definite in base al successivo articolo 6.

ART. 4.

L'Ente, d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali e con il CIPE:

promuove e organizza l'unificazione in un solo organismo alle sue dipendenze delle

industrie a partecipazione statale delle fibre, tessili e delle confezioni; ne programma l'allargamento e la qualificazione, sia con la creazione di nuovi impianti, sia con l'assorbimento di aziende private, in particolare nelle zone ove appare più grave il fenomeno di riduzione dell'occupazione elabora programmi annuali comprensivi di tutte le sue attività.

interviene predisponendo investimenti delle aziende a partecipazione statale, interni o esterni al settore tessile, per evitare il decadimento e promuovere lo sviluppo delle zone geografiche a prevalente industria tessile che sono state o possono essere colpite dal processo di ristrutturazione, e perché in ogni caso il livello globale di occupazione in queste zone non discenda mai al di sotto di quello che si registrava il 1° gennaio 1968; promuove la riorganizzazione del settore distributivo per ravvicinare e coordinare la produzione e il consumo;

dispone verifiche periodiche per l'accertamento di misure adottate nelle aziende pubbliche e private per garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, la sopportabilità dello sforzo psico-fisico cui sono sottoposti i lavoratori in relazione ai carichi di lavoro, ai ritmi, all'organizzazione del lavoro. A tale scopo saranno costituiti in ciascun comune comitati misti di indagine e di studio formati da tre rappresentanti eletti dai lavoratori e tre designati dal Consiglio comunale, da due medici specialisti di medicina del lavoro, uno designato dai datori di lavoro e uno dai lavoratori, e da un ufficiale sanitario. L'ufficiale sanitario, che presiede il comitato, inoltra all'Ente, al Ministro della sanità, ai sindacati, i rilievi e gli interventi ritenuti necessari per la salute dei lavoratori, siano essi formulati collegialmente o dai singoli componenti;

realizza una verifica semestrale dell'andamento effettivo dei livelli di occupazione complessiva, per settore e per zona geografica, con particolare riferimento ai grandi complessi pubblici e privati, e della struttura dell'occupazione con particolare riguardo alla utilizzazione del lavoro a domicilio e alla necessità di ridurla e superarla. I rapporti semestrali vengono comunicati alle organizzazioni sindacali comunali, provinciali o regionali che ne facciano richiesta.

ART. 5.

Le grandi imprese, pubbliche e private, del settore tessile, fibre e confezioni sono tenute a comunicare i propri piani annuali di

investimento al CIPE, il quale trasmetterà periodicamente le informazioni relative all'Ente tessile.

ART. 6.

Il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, sentiti il Comitato interministeriale e il Comitato regionale competente per territorio per la programmazione economica, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e i sindaci dei comuni interessati, i presidenti dei Consigli provinciali e di concerto con i Ministri del lavoro e previdenza sociale e del bilancio, determina con proprio decreto le zone a prevalente industria tessile, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

ART. 7.

I lavoratori delle aziende tessili che nel corso della attuazione dei processi di ristrutturazione del settore restano inoperosi, saranno sospesi e messi in cassa integrazione guadagni per il periodo che va sino al momento nel quale saranno riassunti dalle aziende a partecipazione statale dipendenti dall'Ente.

Il trattamento che compete ai lavoratori è pari all'80 per cento della retribuzione globale. Lo stesso trattamento spetta ai lavoratori delle aziende tessili sospesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Ai lavoratori messi all'integrazione, ai sensi delle precedenti disposizioni, spettano gli assegni familiari nella misura intera, nonché l'assistenza in caso di malattia e maternità secondo le modalità vigenti, i cui oneri sono a carico dei rispettivi enti.

I lavoratori che beneficiano dei provvedimenti sopra indicati possono, se lo richiedono, ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, purché abbiano compiuto 45 anni se donne, 50 anni se uomini. Qualora non abbiano raggiunto i requisiti minimi di contribuzione previsti dalla legge, essi hanno comunque diritto alla pensione minima.

ART. 8.

Ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, possono essere istituiti corsi di addestramento professionale per i lavoratori provvisoriamente sospesi dal lavoro e in attesa della prevista riassunzione. In tal caso i lavoratori percepiscono per ogni giornata di effettiva pre-

senza un assegno di lire 400 a completamento del trattamento della cassa integrazione.

I corsi devono essere concordati con l'Ente tessile in vista di un totale e adeguato reinserimento dei lavoratori nei processi produttivi, preservando e migliorando le loro qualifiche.

ART. 9.

In seno alla commissione provinciale per il collocamento di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituito ad iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale un apposito comitato che ha il compito di coordinare le iniziative di qualificazione dei lavoratori tessili disoccupati e di esprimere il parere sulla attuazione delle iniziative stesse.

Del comitato fanno parte:

- 1) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;
- 2) il capo del circolo dell'ispettorato del lavoro;
- 3) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- 4) due sindaci dei comuni interessati proposti dalla associazione dei comuni.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro presiede e svolge compiti di coordinamento dei lavori del comitato.

ART. 10.

Per provvedere alle spese relative all'attuazione dell'articolo 19 è costituita in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, una « Gestione speciale per l'attività di qualificazione e di riqualificazione dei lavoratori del settore tessile ».

La gestione è finanziata con i fondi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale stanziati per l'istruzione e l'addestramento professionale, e con un contributo straordinario dello Stato di 39 miliardi.

ART. 11.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 7, determinato per l'anno 1969 in lire 7 miliardi, e a quello derivante dall'applicazione dell'articolo 10, determinato per l'anno 1969 in lire 3 miliardi, si provvede mediante riduzioni per il corrispondente importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO III

ART. 12.

Presso l'Ente tessile è costituito un « Fondo speciale per l'artigianato del settore tessile ». Il fondo è amministrato da un comitato di sette membri, tre dei quali designati dall'ente, e quattro designati dalle organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative. Il Fondo è destinato a finanziare un piano particolare di sviluppo delle aziende artigiane del settore tessile, che non abbiano più di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti, e che non utilizzino lavoro a domicilio. Il piano comprenderà contributi finanziari per il rinnovo del macchinario e per la riduzione dei costi di esercizio, e un servizio pubblico di consulenza tecnica e di promozione commerciale.

TITOLO IV

ART. 13.

Presso l'Ente tessile è costituito un « Fondo sociale » per il risanamento delle infrastrutture sociali nelle zone a prevalente industria tessile colpite da processi di degradazione economica, e determinate in base all'articolo 6. Il fondo è destinato a finanziare la costruzione di alloggi per i lavoratori, l'edilizia scolastica, l'edilizia ospedaliera, sulla base di piani particolari redatti dai comuni o dai consorzi dei comuni delle zone a prevalente industria tessile, e approvati dall'ente tessile.

TITOLO V

ART. 14.

Per il primo biennio, e come primo intervento, il fondo speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 1965, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, è integrato dal ricavo netto delle obbligazioni che, fino all'importo nominale di 300 miliardi di lire, l'Istituto mobiliare italiano è autorizzato a emettere in una o più volte, con le modalità di cui al detto decreto-legge.

Queste disponibilità devono essere destinate esclusivamente:

1) per 220 miliardi a finanziare l'unificazione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle imprese a partecipazione statale dipendenti dall'ente, sulla base dei loro compiti stabiliti nell'articolo 4;

2) per 30 miliardi al finanziamento del « Fondo speciale per l'artigianato del settore tessile » previsto nell'articolo 12;

3) per 50 miliardi al finanziamento del « Fondo sociale » previsto nell'articolo 13.

N. 869

TITOLO I

ART. 1.

È istituito l'Ente nazionale per lo sviluppo e la riorganizzazione delle industrie delle fibre artificiali e sintetiche, tessili e delle confezioni.

L'ente nazionale ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, svolge la propria attività secondo le direttive di un comitato presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica nella sua qualità di vice presidente del CIPE, da un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, da un rappresentante del Ministro del commercio con l'estero, da tre rappresentanti dei lavoratori, eletti ogni due anni a suffragio diretto dai lavoratori del settore.

In relazione a quanto disposto nel comma precedente, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'ente nazionale con le modalità previste nella legge 4 marzo 1958, n. 191.

ART. 2.

L'ente nazionale ha per fine lo sviluppo della produzione e della occupazione e la riorganizzazione delle industrie delle fibre artificiali e sintetiche, tessili e delle confezioni. A tale scopo esso ha i seguenti compiti:

1) elabora un piano quinquennale di sviluppo produttivo e di riorganizzazione del settore tessile, comprensivo dei settori delle fibre tessili e delle confezioni e articolato per rami produttivi;

2) promuove quale strumento essenziale di intervento pubblico:

a) l'unificazione in un solo organismo delle industrie a partecipazione statale delle fibre tessili, delle confezioni, e ne programma l'allargamento e la qualificazione sia con la creazione di nuovi impianti, sia con l'assorbimento di aziende private;

b) il potenziamento dell'industria a partecipazione statale nei settori di produzione delle nuove fibre e meccano-tessile. an-

che attraverso la creazione di nuovi stabilimenti, in particolare nelle zone ove appare più grave il fenomeno di disimpegno del fattore lavoro;

3) promuove la creazione di un servizio di ricerca di mercato, con l'obiettivo di riorganizzare il settore distributivo favorendo l'espansione, a costi decrescenti, dei consumi sul mercato nazionale e internazionale, e di ravvicinare e coordinare il momento della produzione a quello del consumo, e quindi di diffonderne i risultati all'intero settore;

4) esamina, in accordo con il Ministero della ricerca scientifica e con il Consiglio nazionale delle ricerche, le misure necessarie al potenziamento della ricerca nei settori delle nuove fibre e della tecnologia tessile;

5) per delega del CIPE, esamina e controlla i piani di investimento delle grandi imprese pubbliche e private del settore, le quali hanno l'obbligo di sottoporre all'ente i piani stessi;

6) appronta un piano particolare di sviluppo delle piccole imprese, comprensivo di servizio pubblico di consulenza tecnica e di promozione commerciale;

7) esprime il parere su ogni provvedimento concernente la politica fiscale, creditizia, di scambi commerciali ed ogni altra condizione di favore e di sostegno del settore, determinati dallo Stato allo scopo di garantirne la rigorosa connessione con le finalità del piano;

8) propone e sollecita misure finanziarie al fine del raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano quinquennale;

9) studia e propone le misure atte a far rispettare le norme relative all'orario di lavoro definite nei contratti collettivi e a limitare rigorosamente il ricorso al lavoro straordinario.

ART. 3.

Il piano quinquennale di cui al n. 1 dell'articolo 2 dovrà essere articolato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) promuovere e dirigere il processo di riorganizzazione e di sviluppo complessivo del settore in modo da determinare un incremento dei livelli di occupazione anche perseguendo il superamento dei rapporti di lavoro abnormi, come il lavoro a domicilio, che sono indicativi di fenomeni degenerativi delle strutture produttive;

b) evitare che l'incremento di produttività sia ottenuto mediante l'intensificazione della onerosità psico-fisica del lavoro occupato;

c) promuovere d'intesa con il Ministero della ricerca scientifica e il Consiglio nazionale delle ricerche e in cooperazione con le aziende a partecipazione statale, a norma del terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, lo sviluppo della ricerca nel campo delle nuove fibre e delle nuove tecniche produttive che ne possono derivare per l'intero ciclo produttivo tessile;

d) promuovere, soprattutto attraverso le aziende a partecipazione statale, lo sviluppo della produzione nazionale nel campo delle nuove fibre e degli strumenti di produzione per il settore;

e) promuovere, in forma generale ed equilibrata, un incremento di produttività attraverso la diffusione del rinnovamento tecnico, la riorganizzazione produttiva e la riorganizzazione del settore distributivo;

f) superare le posizioni di monopolio che si sono formate e possono estendersi nel corso del naturale processo di concentrazione tecnico-produttiva del settore;

g) stimolare e dirigere lo sviluppo selettivo e specializzato delle piccole imprese;

h) evitare il decadimento delle zone geografiche che sono state o possono essere colpite dal processo di ristrutturazione.

ART. 4.

L'ente esercita il controllo dell'attuazione e delle conseguenze del processo di ristrutturazione e dell'innovazione tecnologica, disponendo, in accordo con i sindacati dei lavoratori:

a) una verifica semestrale dell'andamento effettivo dei livelli di occupazione complessiva, per settore e per zona geografica, con particolare riferimento ai grandi complessi pubblici e privati, in rapporto con gli obiettivi, i tempi e lo stato di attuazione del piano;

b) una verifica semestrale della struttura dell'occupazione, in relazione all'utilizzazione del lavoro a domicilio e in rapporto all'obiettivo del suo superamento.

In relazione alle verifiche di cui ai punti a) e b) verranno studiate misure adeguate ove gli effetti riscontrati non corrispondano agli obiettivi del piano;

c) verifiche periodiche, su richiesta dei sindacati, per l'accertamento delle misure adottate nelle aziende pubbliche e private per garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, la sopportabilità dello sforzo psicofisico cui sono sottoposti i lavoratori in relazione ai carichi di lavoro, ai ritmi, all'organizzazione del lavoro. A tale scopo possono essere costituiti, su richiesta di una o più organizzazioni sindacali dei lavoratori, comitati misti di indagine e di studio formati da tre rappresentanti eletti dai lavoratori e tre degli imprenditori, da due medici specialisti di medicina del lavoro, uno designato dai datori di lavoro e uno dai lavoratori, e da un ufficiale sanitario. L'ufficiale sanitario, che presiede il comitato, inoltra all'ente, al Ministro della sanità, ai sindacati, i rilievi e gli interventi ritenuti necessari per la tutela della salute dei lavoratori, siano essi formulati collegialmente o dai singoli componenti;

d) la convocazione di conferenze dei lavoratori delle singole imprese da tenersi almeno una volta ogni due anni, presenti le organizzazioni sindacali dei lavoratori, per l'esame dei piani di ristrutturazione aziendali, in relazione al piano di sviluppo del settore della zona e agli obiettivi previsti dal piano sotto il profilo occupazionale e delle condizioni di lavoro.

ART. 5.

Ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri e del CIPE, il piano quinquennale di settore viene assunto come parte integrante del programma di sviluppo economico generale.

ART. 6.

Gli organi dell'Ente nazionale per lo sviluppo e la riorganizzazione delle industrie delle fibre artificiali e sintetiche, tessili e delle confezioni sono:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio dei revisori.

ART. 7.

Il consiglio d'amministrazione è composto dal presidente dell'ente che lo presiede e da 12 esperti del settore, sei dei quali de-

signati rispettivamente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro delle partecipazioni statali, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro del commercio con l'estero e dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e sei designati dall'assemblea dei presidenti dei comitati regionali per la programmazione economica.

Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano con voto consultivo tre esperti del settore designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Il presidente e gli altri componenti il consiglio d'amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica 5 anni.

ART. 8.

Il presidente è nominato dal comitato di cui all'articolo 1, ha la rappresentanza legale dell'ente ed è organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione.

ART. 9.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il consiglio d'amministrazione predisporrà uno schema di statuto contenente le norme per il funzionamento dell'ente, nonché uno schema di regolamento contenente norme per lo stato giuridico e per il trattamento giuridico del personale.

Lo statuto sarà approvato entro tre mesi dalla sua presentazione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, mentre il regolamento sarà approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 10.

Spetta al comitato di cui all'articolo 1:

1) approvare i programmi quinquennali, i piani particolari di sviluppo e i piani particolareggiati per zona e i piani di ristrutturazione:

2) definire la dimensione di piccole imprese, tenendo conto anche di una dimensione ottimale, per i singoli settori produttivi;

3) elaborare ed approvare annualmente una relazione programmatica sull'attività dell'ente nazionale, da presentare al Parlamento;

4) dare le direttive per l'attività dell'ente.

ART. 11.

Spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

1) vigilare che l'attività dell'ente nazionale corrisponda ai fini pubblici per cui l'ente è stato istituito e si svolga in conformità dei programmi approvati e delle direttive date dal comitato di cui all'articolo 1, a termini dell'articolo precedente;

2) disporre ispezioni per accertare il modo in cui si svolge l'attività dell'ente;

3) determinare gli emolumenti del presidente e dei componenti il consiglio d'amministrazione ed il collegio dei revisori;

4) approvare i bilanci consuntivi dell'ente formati secondo le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 4 marzo 1958, n. 191, non oltre il 30 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio;

5) presentare al Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'ente e la relazione programmatica sull'attività dell'ente.

ART. 12.

Il consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'ente, provvede all'attuazione dei compiti previsti nella presente legge e nello statuto, delibera il bilancio preventivo e predispose il bilancio consuntivo, attua i programmi approvati dal comitato di cui all'articolo 1, delibera sui piani da sottoporre all'approvazione del comitato di cui all'articolo 1.

ART. 13.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti e dura in carica tre anni.

I suoi componenti possono essere riconfermati soltanto per un triennio.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato di cui all'articolo 1.

Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

ART. 14.

Il collegio dei revisori esercita il controllo contabile sugli atti di amministrazione dell'ente in relazione ai bilanci e riferisce sull'azione di controllo al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 15.

Per il primo biennio del piano, e come primo intervento, il fondo speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 1965, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, è integrato dal ricavo netto di obbligazioni che, fino all'importo nominale di 230 miliardi di lire, l'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad emettere in una o più volte, con le modalità di cui al detto decreto-legge.

Tali disponibilità dovranno essere utilizzate esclusivamente per:

1) il finanziamento della unificazione, riorganizzazione, ammodernamento ed ampliamento delle imprese del settore a partecipazione statale di qualsiasi dimensione, e in particolare per lo sviluppo della produzione di fibre sintetiche;

2) il finanziamento dei piani di riorganizzazione e di ammodernamento delle piccole imprese del settore;

3) per lire 30 miliardi, al finanziamento degli investimenti nelle zone tessili di cui all'articolo 16, quarto comma.

Nel corso del primo biennio del piano, tali imprese devono sottoporre all'ente i loro piani di ristrutturazione, ammodernamento e riorganizzazione. L'ente, sentito il comitato regionale competente per territorio per la programmazione economica, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i sindaci dei comuni interessati, delibera su detti piani in base alla valutazione della rispondenza dei piani agli obiettivi del piano quinquennale indicati negli articoli 2 e 4 della presente legge e li sottopone all'approvazione del comitato di cui all'articolo 1.

Le operazioni previste dal secondo comma del presente articolo sono ammesse al contributo in conto interessi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623.

ART. 16.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il comitato interministeriale e il comitato regionale competente per territorio per la programmazione economica, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, i sindaci dei comuni interessati, i presidenti dei consigli provinciali e di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica, determina con proprio decreto, entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, le zone a prevalente industria tessile.

L'ente nazionale in collaborazione con i comitati regionali per la programmazione economica predispone l'elaborazione di un piano particolareggiato per zona coordinando gli investimenti relativi al piano di sviluppo del settore con gli eventuali investimenti aggiuntivi che si rendono indispensabili all'esterno del settore, al fine di garantire lo sviluppo dei livelli globali di occupazione.

I piani particolareggiati di zona dei nuovi insediamenti, o di ampliamento di quelli esistenti, sono elaborati con l'obiettivo di garantire uno sviluppo della piccola industria e uno specifico intervento dell'industria a partecipazione statale.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono concessi a tale scopo finanziamenti dagli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine per gli investimenti aggiuntivi che si rendono indispensabili all'esterno del settore, sempre secondo i criteri stabiliti dai piani particolareggiati di zona. A tali finanziamenti si applicano le disposizioni previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623.

ART. 17.

Per il funzionamento dell'ente è concesso un contributo annuo di lire 500 milioni.

All'onere di cui sopra si farà fronte, per il 1969, mediante riduzione di corrispondente importo dello stanziamento del capitolo numero 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

ART. 18.

I lavoratori delle aziende tessili che nel corso della attuazione dei piani di ristrutturazione approvati dall'ente a norma dell'articolo 15, restano inoperosi, previo esame delle direzioni aziendali con le organizzazioni sindacali, saranno sospesi e messi in cassa integrazione guadagni per il periodo e i tempi di riassetto delle attività produttive previsti dai piani stessi.

Il trattamento che compete ai lavoratori è pari all'80 per cento della retribuzione globale.

Lo stesso trattamento spetta ai lavoratori delle aziende tessili sospesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Ai lavoratori messi all'integrazione, ai sensi delle precedenti disposizioni, spettano gli assegni familiari nella misura intera, nonché l'assistenza in caso di malattia e maternità secondo le modalità vigenti, i cui oneri sono a carico dei rispettivi enti.

I lavoratori che beneficiano dei provvedimenti di cui sopra possono, a domanda, ottenere la pensione di vecchiaia, purché abbiano compiuto 50 anni se donne, 55 se uomini. Qualora non abbiano raggiunto i requisiti minimi di contribuzione previsti dalla legge, essi hanno comunque diritto alla pensione minima.

ART. 19.

Per la durata di un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori tessili provvisoriamente sospesi dal lavoro e ammessi ad appositi corsi di addestramento professionale, da istituirsi ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, percepiscono per ogni giornata di effettiva presenza un assegno di lire 400 ad integrazione del trattamento di cassa integrazione.

I corsi devono essere concordati con l'ente nazionale in base alle esigenze e agli orientamenti fissati nei piani di reimpiego di tutta la manodopera della zona, nonché in aziende di altri settori.

ART. 20.

In seno alla commissione provinciale per il collocamento di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituito ad

iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale un apposito comitato avente il compito di coordinare le iniziative di qualificazione dei lavoratori tessili disoccupati e di esprimere parere in merito all'attuazione delle iniziative medesime.

Il comitato è composto:

1) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

2) dal capo del circolo dell'Ispettorato del lavoro;

3) da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

4) da due sindaci dei comuni interessati proposti dall'associazione dei comuni.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro presiede e svolge compiti di coordinamento dei lavori del comitato.

ART. 21.

Per provvedere alle spese relative all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 è costituita in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, una « gestione speciale per le attività di qualificazione e di riqualificazione professionale dei lavoratori del settore dell'industria tessile ».

La gestione è alimentata, in relazione alle necessità dell'attività da svolgere, con i fondi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale stanziati per la istruzione e l'addestramento professionale, e con un contributo straordinario dello Stato di 39 miliardi di lire.

TITOLO III

ART. 22.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 18, determinato per l'anno 1969, in lire 7 miliardi, e a quello derivante dall'applicazione dell'articolo 21, determinato per l'anno 1969 in lire 3 miliardi, si provvede mediante riduzione per il corrispondente importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 23.

L'elezione diretta per i rappresentanti dei lavoratori nel comitato di cui all'articolo 1 si dovrà svolgere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali, emanerà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento per stabilire le modalità delle operazioni elettorali e fisserà la data dell'elezione di cui al comma precedente.

Fino a quando non si farà luogo all'elezione diretta di cui al primo comma i rappresentanti dei lavoratori nel comitato di cui all'articolo 1 sono designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.